

Dottorando: Pietro Sanna.

## **L'IMPORTANZA DEL RISARCIMENTO ALLE VITTIME NEL PROCESSO PENALE INTERNAZIONALE: IL CASO LUBANGA.**

**Abstract:** Il caso *Lubanga* rappresenta per diversi motivi, sia di natura fattuale sia di natura temporale, un vero e proprio *leading case*, nel corso del quale i giudici della Corte Penale Internazionale si sono trovati per la prima volta a risolvere questioni notevolmente delicate relative a diverse problematiche, sia sostanziali che processuali, strettamente connesse all'attività di interpretazione ed applicazione giudiziale dei testi normativi che reggono il sistema della Corte medesima. L'obiettivo del presente lavoro, lungi dal pretendere di fornire un resoconto completo ed esauriente della complessa storia processuale di cui è stato protagonista Thomas Lubanga Dyilo, è quello di soffermarsi su alcune questioni di particolare interesse emerse in relazione al suddetto caso a partire dall'apertura delle indagini fino alle più recenti statuizioni in sede d'Appello, ponendo particolare attenzione al tema della partecipazione delle vittime al procedimento e del loro diritto alla riparazione.

### **1. La “situazione” della Repubblica Democratica del Congo e l'apertura del caso “*The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo*”.**

Dalla fine del secolo scorso ad oggi la Repubblica Democratica del Congo ha vissuto una situazione di grande crisi, dovuta in particolare al susseguirsi di due sanguinose guerre civili<sup>1</sup>, a cui si sono aggiunti, anche in tempi più recenti, diversi scontri di rilevante entità nelle regioni del Katanga, del Kivu, nonché nel distretto nord-orientale di Ituri<sup>2</sup>: sebbene sia stato raggiunto un flebile accordo di pace tra le forze in conflitto e vi siano stati diversi tentativi di transizione democratica, ancora oggi gran parte del Paese è afflitto a causa della situazione politica instabile, della fragilità dello Stato, della povertà materiale della popolazione, nonché a causa della violazione dei più fondamentali diritti umani da parte di coloro che han preso parte al conflitto<sup>3</sup>.

È proprio in tale contesto che tra il 1999 ed il 2003 nel distretto nord-orientale di Ituri, ed in particolare nel suo capoluogo Bunia, si sono verificati gravi scontri che hanno coinvolto fazioni politiche e militari, variamente rappresentanti gli interessi delle comunità Hema e Lendu<sup>4</sup>, supportate a fasi alterne dalle forze ugandesi e ruandesi presenti nella zona transfrontaliera. Tra le diverse formazioni politico-militari che hanno preso parte alle ostilità vi è l'*Union des Patriotes Congolais* (UPC), la quale, grazie soprattutto alla propria frangia armata denominata *Force Patriotique pour la Liberation du Congo* (FPLC), nel periodo compreso tra l'aprile del 2002 ed il marzo del 2003, a seguito di violenti e sanguinosi scontri, ha conquistato e tenuto sotto il proprio controllo la città di Bunia, ed alcune zone

---

<sup>1</sup> Si tratta della cd. Prima Guerra del Congo, che ha avuto luogo nel biennio 1996-1997, e della cd. Seconda Guerra del Congo, la quale, svoltasi tra il 1998 ed il 2003, è stata caratterizzata dalla partecipazione agli scontri sul suolo congolese di svariati gruppi armati interni, sostenuti in particolare da Uganda e Ruanda, nonché delle forze armate di Stati limitrofi quali li stessi Uganda e Ruanda, nonché Angola, Namibia e Zimbabwe.

<sup>2</sup> Un *report* della rivista medica *The Lancet* ha affermato che nel decennio compreso tra il 1996 ed il 2006 le guerre nella Repubblica Democratica del Congo sono costate la vita approssimativamente a quattro milioni di persone. B. N. Schiff, *Building the International Criminal Court*, New York, 2008, pp. 210 e ss.

<sup>3</sup> Per approfondimenti sui conflitti verificatisi nella Repubblica Democratica del Congo nel corso della storia recente si vedano J. Pottier, *Displacement and ethnic reintegration in Ituri, DR Congo: challenges ahead*, in *The Journal of Modern African Studies*, 46, 2009, pp. 427 e ss.; J. Pottier, *Representation of Ethnicity in the Search for Peace: Ituri, Democratic Republic of Congo*, in *African Affairs*, 109 (434), 2010, pp. 23 e ss.; S. Autesserre, *Dangerous tales: Dominant narratives of the Congo and their unintended consequences*, in *African Affairs*, 111 (443), 2012, pp. 202 e ss.

<sup>4</sup> La Repubblica Democratica del Congo, con più di duecento etnie riconosciute sul proprio territorio, è considerato uno degli Stati più complessi e diversificati dal punto di vista etnico al mondo. Quella tra Hema e Lendu è la contrapposizione etnica maggiormente enfatizzata: tali comunità rappresentano gruppi etnolinguistici, a loro volta suddivisi all'interno in varie fazioni, che hanno progressivamente dato vita a veri e propri blocchi di forze politiche locali a difesa e garanzia dei propri interessi identitari, strategici ed economici.

ad essa confinanti. Nel corso di tali conflitti armati sono stati commessi numerosi crimini di gravissima entità quali uccisioni, torture, violenze sessuali, saccheggi, e, come si avrà modo di approfondire più nello specifico, arruolamento e coscrizione di bambini di età inferiore ai quindici anni per l'impiego bellico<sup>5</sup>.

Furono proprio gli eventi appena descritti ad indurre, prima, l'allora *Prosecutor* Luis Moreno-Ocampo a segnalare all'Assemblea degli Stati Parte la situazione della Repubblica Democratica del Congo, che nel frattempo era divenuta parte della Corte Penale Internazionale; e successivamente, lo stesso presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, a riferire formalmente, nell'aprile del 2004, la situazione del proprio Paese alla Corte, attraverso un *self-referral*<sup>6</sup>, strumento fino ad allora mai utilizzato. La principale motivazione addotta per giustificarne l'esperimento fu la supposta incapacità del sistema giudiziario locale di indagare e perseguire i presunti responsabili dei crimini commessi: il Procuratore Moreno-Ocampo dinanzi la possibilità di occuparsi di un caso privo di rischi legati alla giurisdizione e sicuro di poter contare sulla piena collaborazione del governo congolese, il 23 giugno 2004 annunciò dunque l'apertura di una formale investigazione in relazione ai reati di competenza della Corte presumibilmente perpetrati nella regione dell'Ituri nel periodo successivo all'11 aprile 2002, data in cui la Repubblica Democratica del Congo è divenuta parte della Corte Penale Internazionale. Dopo due anni di indagini, il 13 gennaio 2006, il *Prosecutor* presentò alla *Pre-Trial Chamber I*, a cui era stata assegnata la "situazione" congolese<sup>7</sup>, un'istanza di mandato d'arresto, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di Roma<sup>8</sup>, per Thomas Lubanga Dyilo, il quale era stato fondatore e *leader* dell'*Union des Patriotes Congolais*, nonché comandante delle connesse *Force Patriotique pour la Liberation du Congo*, nel periodo preso in considerazione ai fini delle investigazioni<sup>9</sup>.

Il caso *Lubanga*<sup>10</sup> è stato solo il primo di una serie di casi individuali che son stati successivamente avviati nei confronti di altri *leader* delle varie fazioni politico-militari che hanno preso parte alle ostilità, tra i quali Bosco Ntaganda<sup>11</sup>, Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo Chui<sup>12</sup>, Callixte Mbarushimana<sup>13</sup> e Sylvestre Mudacumura<sup>14</sup>.

Con una decisione del 10 febbraio 2006<sup>15</sup> il mandato d'arresto nei confronti di Thomas Lubanga fu rilasciato dalla Camera Preliminare: l'imputato, già detenuto in custodia dalle autorità congolesi, venne così trasferito il 17 marzo 2006 al carcere di Sheveningen, poco distante dall'Aja, dove cinque giorni dopo comparì per la prima volta dinanzi la Corte Penale Internazionale per espletare le attività previste dall'articolo 60 dello Statuto<sup>16</sup>, relativo all'udienza di conferma dei capi d'imputazione<sup>17</sup>. Il 29 gennaio 2007, a seguito di tre settimane di udienza, i giudici della *Pre-Trial Chamber I* hanno confermato i capi d'imputazione contestati dal Procuratore, affermando la sussistenza di sufficienti elementi per ritenere fondata la possibilità che Thomas Lubanga Dyilo si sia reso responsabile, in qualità di co-perpetratore<sup>18</sup>, dei crimini di

<sup>5</sup> Tutte condotte potenzialmente rientranti nella competenza *ratione materiae* della Corte Penale Internazionale.

<sup>6</sup> Si parla di *self-referral* laddove uno Stato Parte risulti direttamente coinvolto in una "situazione" da esso stesso segnalata al *Prosecutor*; Per un approfondimento sull'istituto del *self-referral* si veda, ad esempio, W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, 2a ed., Oxford, 2016, pp. 382 e ss.; A. Cassese, *The Oxford companion to the international criminal justice*, Oxford, 2010, p. 353; V. Fanchiotti, *La Corte Penale Internazionale: profili sostanziali e processuali*, Torino, 2014, pp. 107 e ss.

<sup>7</sup> Tale assegnazione è stata determinata con la decisione ICC-01/04-1 *Decision Assigning the Situation in the Democratic Republic of Congo to Pre Trial Chamber I, Presidency*, 5 luglio 2004.

<sup>8</sup> Articolo 58 dello Statuto di Roma: "Rilascio da parte della Camera Preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 886 e ss.

<sup>9</sup> C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, No. 2, 2012, p. 126.

<sup>10</sup> ICC-01/04-01/06, *The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo*.

<sup>11</sup> ICC-01/04-02/06, *The Prosecutor vs Bosco Ntaganda*.

<sup>12</sup> ICC-01/04-01/07, *The Prosecutor vs Germain Katanga*; e ICC-01/04-01/07, *The Prosecutor vs Mathieu Ngudjolo Chui*.

<sup>13</sup> ICC-01/04-01/10, *The Prosecutor vs. Callixte Mbarushimana*.

<sup>14</sup> ICC-01/04-01/12, *The Prosecutor vs. Sylvestre Mudacumura*.

<sup>15</sup> ICC-01/04-01/06-1-US-Exp, *Decision on the Prosecutor's Application for Warrant of Arrest, Article 58, Pre Trial Chamber I*, 10 febbraio 2006; riclassificata il 17 marzo 2006, ICC-01/04-01/06-8-Corr.

<sup>16</sup> Articolo 60 dello Statuto di Roma: "Procedure iniziali davanti alla Corte". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 910 e ss.

<sup>17</sup> B. N. Schiff, *Building the International Criminal Court*, cit., pp. 220 e ss.

<sup>18</sup> All'imputato viene contestata la modalità di partecipazione al crimine prevista dal terzo paragrafo, lettera a), dell'articolo 25 dello Statuto di Roma ("Responsabilità penale individuale"), che riconosce la responsabilità penale, e la conseguente condannabilità, in capo a chi commette un reato di

reclutamento, arruolamento e impiego di bambini di età inferiore a quindici anni nelle forze armate, previsti agli articoli 8,2, lettera b), xvi) e 8,2, lettera e), vii) dello Statuto di Roma<sup>19</sup>.

Rispetto alla selezione dei capi d'accusa da parte del Procuratore va rilevato che non mancarono forti critiche nei confronti delle richieste di questo ultimo. La scelta di accusare Lubanga del "solo" crimine di arruolamento e reclutamento di fanciulli nel contesto di un conflitto armato è infatti apparsa ai più una decisione quanto mai opportunistica in quanto esclude, in maniera assolutamente discutibile, tutte le altre manifestazioni di violenza che il gruppo armato facente capo all'imputato commise nel territorio congolese. Fu la necessità di istituire un processo in tempi rapidi che indusse il *Prosecutor* ad optare per l'imputazione con le maggiori possibilità di successo, tralasciando invece quelle altrettanto gravi ma probabilmente più complesse: sebbene le critiche al Procuratore abbiano un fondamento, bisogna tuttavia riconoscere allo stesso il merito di avere privilegiato la concretezza di una condanna, successivamente effettivamente emessa, rispetto all'illusione di poter ottenere una giustizia "assoluta"<sup>20</sup>.

### **1.1. I problemi verificatisi nel corso del procedimento dinanzi la *Trial Chamber I*.**

La critica mossa nei confronti del Procuratore appena citata non fu però l'unica. A seguito della sentenza di conferma dei capi d'imputazione del 29 gennaio 2007 e la conseguente assegnazione del processo da parte del Presidente della Corte alla *Trial Chamber I*<sup>21</sup>, ebbe infatti inizio la fase del procedimento penale strettamente inteso: questo fu condotto regolarmente finché non sorsero alcuni duri contrasti tra l'Ufficio del Procuratore e la difesa dell'imputato che causarono diverse battute d'arresto del procedimento. Oggetto di aspre critiche furono alcune strategie processuali messe in atto dal *Prosecutor* nel corso delle investigazioni e dell'attività accusatoria considerate dalla Difesa lesive dei diritti dell'imputato. Furono nello specifico due le condotte dell'Ufficio del Procuratore incriminate: in primo luogo, il *Prosecutor*, che per le indagini si era servito di "intermediari locali" che peraltro furono coinvolti in episodi di persuasione, induzione e assistenza ai testimoni ai fini di rendere falsa testimonianza<sup>22</sup>, si rifiutò, nonostante le sollecitazioni della *Trial Chamber I*, di rivelare alla Difesa l'identità di uno di essi, costringendo la Camera ad imporre una sospensione del procedimento ("*stay of proceeding*"); in secondo luogo, un ulteriore *stay of proceeding* dovette essere ordinato dalla Corte a causa del perdurare di un atteggiamento del Procuratore gravemente e reiteratamente irrispettoso degli obblighi di *disclosure* di determinati elementi di prova a discolpa dell'imputato, oggetto di accordi di confidenzialità ai sensi della lettera e) del terzo paragrafo dell'articolo 54 dello Statuto<sup>23</sup>. Entrambi gli *stay of proceeding* vennero poi annullati dalla Corte, tuttavia i comportamenti in questione dell'Ufficio del Procuratore si rivelarono non solo dannosi, in quanto causa di rallentamento del procedimento nonché di lesione alla credibilità dello stesso

---

competenza della Corte "insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia o meno penalmente responsabile".

<sup>19</sup> I due articoli statuari citati prendono in considerazione lo stesso tipo di reato: la differenza, come si avrà modo di constatare commentando la sentenza che ha posto fine al primo grado di giudizio del caso *Lubanga*, sta nel fatto che nella prima disposizione l'attività criminale è compiuta nell'ambito di un conflitto armato di carattere internazionale; nella seconda, nell'ambito di un conflitto armato di carattere nazionale.

<sup>20</sup> W. A. Schabas, N. Hayes, W. C. McDermott, *The Ashgate research companion to international criminal law: critical perspectives*, Ashgate, 2013, p. 11; C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, cit., p. 129; B. N. Schiff, *Building the International Criminal Court*, cit., p. 224; F. Franceschelli, *Corte Penale Internazionale e bambini soldato: la sentenza Lubanga*, in *Cassazione penale*, fasc.1, 2013, p. 347.

<sup>21</sup> Tale assegnazione è avvenuta con la decisione ICC-01/04-01/06-842, *Decision constituting Trial Chamber I and referring to it the case of The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Presidency*, 6 marzo 2006. La Camera Dibattimentale era composta dai giudici Adrian Fulford, Presidente del collegio, Elizabeth Odio Benito e René Blattmann.

<sup>22</sup> Tutti reati contro l'amministrazione della giustizia perseguibili ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma: "Reati contro l'amministrazione della giustizia". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1099 e ss.

<sup>23</sup> Articolo 54 dello Statuto di Roma: "Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchiesta". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 846 e ss.

*Prosecutor*, ma anche rischiosi, poiché tali sospensioni condussero anche alla seria possibilità che Lubanga venisse rilasciato<sup>24</sup>.

Nonostante il susseguirsi di sospensioni e riprese dell'attività processuale, la fase di assunzione delle prove giunse alla conclusione: nel corso della stessa vennero ascoltati trentasei testimoni, inclusi tre esperti, presentati dall'accusa, ventiquattro testimoni presentati dalla Difesa, e tre chiamati dai rappresentanti delle vittime partecipanti al procedimento. Per quanto concerne invece le vittime, fu concesso di partecipare al procedimento a centoventinove di esse, di cui trentaquattro donne e novantacinque uomini, per lo più presunti bambini soldato o loro famigliari, divise in due gruppi ognuno dei quali rappresentato da un rappresentante legale comune: ben centosei vittime hanno richiesto di restare anonime, mentre solo tre di esse sono state ammesse ad esercitare l'ufficio di testimoni, acquisendo dunque il duplice ruolo di vittime-testimoni<sup>25</sup>.

Una volta inoltrate alla Camera e discusso oralmente le conclusioni scritte dei partecipanti al procedimento, la Corte si è dunque ritirata per decidere sul caso.

## **1.2. La prima sentenza di condanna emessa dalla Corte Penale Internazionale e la connessa decisione sulla commisurazione della pena.**

Il 14 marzo 2012, a dieci anni di distanza dalla propria istituzione, la Corte Penale Internazionale ha emesso il suo primo verdetto di condanna: la *Trial Chamber I* ha infatti dichiarato colpevole con sentenza ex articolo 74 dello Statuto di Roma<sup>26</sup> l'imputato Thomas Lubanga Dyilo<sup>27</sup>.

Non essendo possibile in questa sede compiere un'analisi accurata di tutte le questioni su cui la Camera Dibattimentale ha preso posizione nelle quasi seicento pagine di sentenza, si rivela utile andare a porre in evidenza solo quelle considerate più importanti, destinate ad influire in modo maggiormente incisivo sulla futura attività della Corte.

Innanzitutto una prima questione che viene affrontata dai giudici è quella relativa alla caratterizzazione giuridica del conflitto armato di cui è stato teatro il distretto di Ituri nel periodo di rilevanza per le accuse mosse a Lubanga, in particolare alla luce dei rapporti poco limpidi tra le parti congolese in conflitto, ossia il Governo e i diversi gruppi armati, e gli altri due Paesi coinvolti più o meno direttamente nelle ostilità, ossia Ruanda e Uganda. La Camera Dibattimentale nella decisione in esame ha capovolto<sup>28</sup> la posizione che era stata precedentemente assunta dalla *Pre-Trial Chamber I*: quest'ultima aveva infatti sancito nella sentenza di conferma dell'imputazione che i fatti relativi al caso in questione erano avvenuti nel contesto di un conflitto armato di carattere internazionale solo fino al 2 giugno 2003, data del ritiro delle truppe ugandesi dalla regione dell'Ituri, per poi collocarsi in un conflitto interno. La *Trial Chamber I*, di parere opposto, ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti stabilendo invece che il conflitto per la sua intera durata era da considerarsi di natura non internazionale, in quanto la presenza di Ruanda e Uganda sul territorio congolese non aveva influito sulla natura dello scontro a cui aveva partecipato il gruppo armato guidato da Lubanga. Tale statuizione, da

---

<sup>24</sup> K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 124 e ss.; W. A. Schabas, N. Hayes, W. C. McDermott, *The Ashgate research companion to international criminal law: critical perspectives*, cit., pp. 12 e ss.; C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, cit., p. 132; F. Franceschelli, *Corte Penale Internazionale e bambini soldato: la sentenza Lubanga*, in *Cassazione penale*, cit., pp. 347 e ss.; M. Del Vecchio, *Tribunali penali internazionali e durata (ir)ragionevole dei processi: finalmente una svolta?*, in *Cassazione Penale*, fasc. 3, 2016, pp. 1222 e ss.

<sup>25</sup> K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 118 e ss.

<sup>26</sup> Articolo 74 dello Statuto di Roma: "Requisiti per la sentenza". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1128 e ss.

<sup>27</sup> ICC-01/04-01/06-2842, *Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Trial Chamber I*, 14 marzo 2012.

<sup>28</sup> Servendosi del potere previsto dall'articolo 55 del Regolamento della Corte.

alcuni autori criticata<sup>29</sup>, ha avuto una diretta conseguenza molto significativa, consistente nella derubricazione di uno dei due capi d'accusa originariamente presentati dal *Prosecutor*: l'imputazione basata sull'articolo 8,2, lettera b), xxvi) relativa ai crimini di reclutamento, coscrizione ed impiego attivo di bambini di età inferiore ai quindici anni nei conflitti internazionali non aveva più infatti ragion d'essere<sup>30</sup>.

Proprio la struttura della fattispecie criminosa che, eccetto per la natura interna o internazionale del conflitto armato, accomuna i due capi di imputazione indicati nella sentenza di conferma delle accuse costituisce una seconda questione estremamente rilevante affrontata dalla Corte nella decisione del 2012. La disposizione ai sensi della quale Thomas Lubanga è stato condannato (è l'articolo 8,2, lettera e), vii) dello Statuto di Roma che prevede, come già anticipato, il reato di reclutamento, coscrizione nonché impiego attivo di bambini soldato di età inferiore ai quindici anni in conflitti armati<sup>31</sup>: la Corte nella sentenza in questione ha sottolineato come le condotte indicate dalla norma rappresentino tre distinti atti criminali, idonei quindi ad integrare alternativamente il reato in esame. Si tratta di una statuizione molto importante, volta al riconoscimento della tutela più ampia possibile nei confronti dei minori di quindici anni, considerati nell'ambito di situazioni di conflitto militare soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli dunque di speciale protezione.

Rispetto al tema in questione sono due le principali prese di posizione della *Trial Chamber I*. In primo luogo, i giudici si sono soffermati sulla distinzione tra la condotta di reclutamento (“*enlisting*”) e quella di coscrizione (“*conscripting*”), precisando che il discrimine tra le due azioni va individuato nell'elemento del consenso della persona reclutata, ritenuto sussistente nel primo caso, ed assente invece nel compimento della seconda condotta in esame, caratterizzata invece dalla sussistenza dell'elemento della coercizione. Nonostante tale distinzione va detto che la Camera di primo grado ha tuttavia deciso di trattare esattamente allo stesso modo i due tipi di reato, sottolineando l'irrelevanza del consenso da parte dei minori di quindici anni anche nel caso di arruolamento volontario. In secondo luogo, la Camera Dibattimentale si è dedicata ad indicare la corretta interpretazione da attribuire alla terza condotta ascrivibile al crimine considerato, ossia la “partecipazione attiva alle ostilità” (“*participate actively in the hostilities*”): la scelta di adottare un'interpretazione estensiva o restrittiva avrebbe potuto determinare esiti del tutto opposti<sup>32</sup>. I giudici, in linea con la giurisprudenza internazionale e la prevalente dottrina internazionalistica, hanno sancito che l'impiego di minori in qualsiasi tipo di attività partecipativa, sia diretta sia indiretta, idonea ad esporli al rischio di divenire bersaglio di lesioni o attacchi, vada qualificata come forma di partecipazione attiva al conflitto nel senso previsto dalla norma, in considerazione del fatto che la disposizione incriminatrice assume come bene giuridico oggetto di tutela l'integrità fisica e psichica del minore, così da tutelarlo rispetto a qualsiasi rischio concreto di subire pregiudizio nell'ambito delle attività belliche<sup>33</sup>. La Camera

---

<sup>29</sup> Manifesta alcuni dubbi sulla riqualificazione del conflitto da parte della Camera dibattimentale K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., p. 131.

<sup>30</sup> T. Lieflander, *The Lubanga judgment of the ICC: more than just the first step?*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, 2012, pp. 196 e ss.; C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, cit., pp. 134 e ss.

<sup>31</sup> Per approfondimenti su questa tipologia di crimine di competenza della Corte Penale Internazionale ai sensi dello Statuto di Roma si vedano J. Holmes, *The Protection of Children's Rights in the Statute of the International Criminal Court*, in *The Rome Statute of the International Criminal Court: a challenge to impunity*, di M. Politi, G. Nesi, Aldershot, 2001, pp. 119 e ss.; S. Greijer, *La Corte Penale Internazionale ed il crimine di guerra di reclutamento di minori*, in *Europeanright.eu: osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, 2010, pp. 4 e ss.; F. Franceschelli, *Corte Penale Internazionale e bambini soldato: la sentenza Lubanga*, in *Cassazione penale*, cit., pp. 347 e ss.

<sup>32</sup> In base all'interpretazione restrittiva solo la partecipazione diretta alle ostilità può integrare la condotta prevista dalla norma incriminatrice; secondo quella estensiva, è invece sufficiente l'impiego di bambini per una qualunque attività, anche di mero supporto, funzionale al conflitto armato.

<sup>33</sup> Va evidenziato che questo tema fu una delle ragioni della *dissenting opinion* del giudice Odio Benito, la quale si era discostata sul punto in questione, ritenendo che tale interpretazione di “partecipazione attiva” conduceva a sottovalutare il fatto che in molti casi i minori hanno maggiore possibilità di subire violenze, in particolare di carattere sessuale, da parte del gruppo armato di appartenenza piuttosto che di divenire un bersaglio potenziale per le forze nemiche.

Dibattimentale opta dunque per un'interpretazione estensiva della disposizione in esame, in considerazione della sua *ratio* di tutela, della quale soggetti particolarmente vulnerabili sono destinatari<sup>34</sup>.

Le ultime due questioni oggetto dell'attenzione della *Trial Chamber I* su cui ci si soffermerà sono più strettamente legate al tema della partecipazione delle vittime ai procedimenti della Corte Penale Internazionale ed al rapporto tra i diritti delle stesse e quelli dell'imputato<sup>35</sup>. Innanzitutto occupandosi in diversi punti della sentenza della posizione della vittima e dei suoi diritti partecipativi nell'ambito del processo penale, la *Trial Chamber I* ha delineato con precisione, facendo diversi riferimenti alla precedente giurisprudenza della Corte, la condizione processuale delle vittime, dando soluzione ad alcune questioni che la lettera dello Statuto lasciava parzialmente irrisolte. Tra le principali indicazioni in materia offerte dalla Camera vanno annoverate ad esempio quelle relative alla definizione di "vittima" ai sensi della *Rule 85* del Regolamento di Procedura e Prova<sup>36</sup>, oggetto di interpretazione notevolmente ampia da parte della Corte; quelle sullo standard di valutazione richiesto al fine di attribuire lo *status* di vittima<sup>37</sup>; le indicazioni relative alle modalità di rappresentanza in giudizio delle vittime ed ai poteri a loro assegnati<sup>38</sup>; sull'ammissibilità della partecipazione anonima al processo, e le conseguenti restrizioni<sup>39</sup>; ancora, quelle relative alle regole che delincono la posizione delle vittime-testimoni<sup>40</sup>.

In secondo luogo, per concludere, la *Trial Chamber I* si è occupata di disciplinare il rapporto sussistente tra le esigenze, in particolare dell'accusa, ed indirettamente delle vittime, di confidenzialità, segretezza e protezione delle fonti di prova ed i diritti dell'imputato ad un processo equo ed imparziale. Le due problematiche su cui la Corte si è dovuta esprimere sono in particolare quella della mancata *disclosure* da parte del Procuratore di alcuni elementi di prova coperti da accordi di confidenzialità, e quella dell'impiego di intermediari anonimi nelle attività investigative, delle quali si è già avuto modo di accennare al precedente paragrafo.

Rispetto alla prima questione, i giudici, facendo uso di argomentazioni da alcuni autori considerate poco convincenti<sup>41</sup>, hanno rigettato la giustificazione addotta dal Procuratore, il quale affermava che la mancata *disclosure* sarebbe stata necessaria al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità delle vittime e dei testimoni, in quanto la rivelazione di tali atti

<sup>34</sup> K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 131 e ss.; C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, cit., pp. 135 e ss.; T. Lieflander, *The Lubanga judgment of the ICC: more than just the first step?*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, cit., pp. 198 e ss.; N. Urban, *Direct and Active Participation in Hostilities: The Unintended Consequences of the ICC's decision in Lubanga*, in *EJIL: Talk – Blog of the European Journal of International Law*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ejiltalk.org/direct-and-active-participation-in-hostilities-the-unintended-consequences-of-the-iccs-decision-in-lubanga/>, 2012.

<sup>35</sup> Un'ulteriore questione molto interessante, su cui però non è possibile offrire un approfondimento in questa sede, concerne il modello di attribuzione della responsabilità penale impiegato dalla Corte rispetto alle condotte contestate ed ascritte a Thomas Lubanga Dyilo. I giudici hanno ascritto all'imputato la condotta criminale sotto il modello della "co-perpetrazione" ex articolo 25,3, lettera a), seconda alternativa, dello Statuto di Roma, confermando l'approccio adottato dalla Camera Predibattimentale nella decisione di conferma dei capi d'accusa, basato sulla teoria del "controllo dell'atto". La Corte si è astenuta però dal pronunciarsi sulla delicata questione dell'elemento soggettivo (*mental element*), contemplato dall'articolo 30 dello Statuto, richiesto ai fini della configurazione del reato in questione: in particolare il problema si poneva in relazione alla conoscenza effettiva o meno da parte dell'imputato dell'età dei bambini arruolati nelle milizie da lui guidate, dal momento che gli *Elements of Crimes* della Corte Penale Internazionale prevedono, derogando all'articolo 30 dello Statuto, che la sussistenza di tale consapevolezza non rappresenta l'unico elemento necessario al fine della configurazione del reato in questione, indicando quale sufficiente anche "l'aver dovuto essere a conoscenza" di tale circostanza. Per approfondimenti sul tema si veda K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 138 e ss.; T. Lieflander, *The Lubanga judgment of the ICC: more than just the first step?*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, cit., pp. 203 e ss.

<sup>36</sup> Ai sensi della *Rule 85* "For the purposes of the Statute and the Rules of Procedure and Evidence: (a) "Victims" means natural persons who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the Court; (b) Victims may include organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes".

<sup>37</sup> La Corte, sul punto, ribadisce che lo standard probatorio da soddisfare per poter vedersi riconosciuto lo stato di vittima è quello della valutazione positiva, *prima facie*, dell'essere i richiedenti vittime dei reati specificamente contestati all'imputato. Paragrafo 14, punti ii), iii), iv) della sentenza in esame.

<sup>38</sup> Riferimento al paragrafo 14, punti vi), vii), viii) della sentenza in esame.

<sup>39</sup> Riferimento ai paragrafi 14, punto xi), e 18 della sentenza in esame.

<sup>40</sup> Riferimento ai paragrafi 19 e 21 della sentenza in esame. In relazione a questo ultimo tema va segnalato che la Camera, con atteggiamento molto rigoroso, ha estromesso dal processo tutte le vittime-testimoni partecipanti, a seguito di alcune testimonianze contraddittorie fornite da alcuni di essi. K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 117 e ss.

<sup>41</sup> In tal senso K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 124 e ss.

avrebbe configurato il serio rischio per le stesse vittime e testimoni di divenire oggetto di minacce, violenze, o altri tipi di ritorsione<sup>42</sup>. Ulteriori rilievi critici in dottrina sul punto in questione sono stati inoltre evidenziati in relazione alla grave lacuna normativa consistente nella mancata previsione di sanzioni di alcun tipo per l'eventualità in cui le norme relative al dovere di *disclosure* siano oggetto di violazione: ed è proprio tale lacuna che ha obbligato la Corte a prendere drastici, e da un certo punto di vista pericolosi, provvedimenti, quali i due *stay of proceeding* di cui si è precedentemente trattato, al fine di garantire i diritti difensivi dell'imputato.

Per quanto concerne infine la seconda questione in esame, nelle oltre centotrenta pagine della sentenza di condanna dedicate al tema dell'utilizzo di intermediari anonimi da parte del Procuratore, la Corte non si è astenuta dal manifestare forte disappunto rispetto alla scelta di questo ultimo di delegare a tali soggetti, non adeguatamente controllati, le proprie responsabilità investigative. I giudici inoltre, rigettando nuovamente le giustificazioni del Procuratore, che questa volta a discolora delle proprie azioni adduceva le gravi difficoltà dello svolgimento delle indagini nel territorio della Repubblica Democratica del Congo, oltre alla necessità di tutelare la sicurezza degli stessi intermediari e delle prove da questi reperite, hanno esplicitamente imputato alla negligenza dell'Ufficio del Procuratore nel supervisionare l'operato dei propri intermediari la responsabilità per la conseguente perdita di credibilità di molti dei testimoni<sup>43</sup>. Risulta chiaro che le suddette critiche della Corte nei confronti delle condotte e delle scelte del *Prosecutor* avranno importanti riflessi nella sua futura attività, in quanto questo ultimo sarà indotto a seguire strategie differenti nello svolgimento delle indagini.

Alla sentenza di condanna appena esaminata ha seguito il 10 luglio 2012 la connessa sentenza, ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto di Roma<sup>44</sup>, sulla commisurazione della pena in relazione al reato ascritto a Thomas Lubanga Dyilo<sup>45</sup>. Tale decisione è di fondamentale rilevanza in quanto rappresenta il primo caso in assoluto di *sentencing*<sup>46</sup> da parte della Corte Penale Internazionale. Rispetto al contenuto di tale pronuncia è senza dubbio la pena detentiva irrogata dai giudici l'elemento maggiormente rilevante<sup>47</sup>, che peraltro ha dato adito ad accese polemiche a causa della sua percepita esiguità. Per quanto concerne la fissazione della sanzione, in primo luogo, la Camera Dibattimentale, affermando che la determinazione della pena non può in alcun modo essere subordinata ad un minimo inderogabile prefissato, essendo sempre necessaria l'applicazione, caso per caso, del principio di proporzionalità tra la gravità del reato e l'ammontare della pena irrogata, ha respinto l'approccio di metodo avanzato dall'accusa, in base al quale si dovrebbe partire da una pena minima pari ad almeno l'ottanta per cento del massimo previsto<sup>48</sup>, con l'aggiunta di eventuali aumenti e diminuzioni conseguenti al riconoscimento di aggravanti e attenuanti.

---

<sup>42</sup> Il terzo paragrafo dell'articolo 54 ("Doveri e poteri del Procuratore in materia di inchieste"), lettera e) prevede infatti che il Procuratore possa "prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialità delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori".

<sup>43</sup> K. Ambos, *The First judgment of the International Criminal Court (Prosecutor vs Lubanga): a comprehensive analysis of the legal issues*, in *International Criminal Law Review*, cit., pp. 124 e ss.; C. Pividori, *Note a margine della prima sentenza della Corte penale internazionale (Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo)*, in *Pace e diritti umani*, cit., pp. 133 e ss.; T. Lieflander, *The Lubanga judgment of the ICC: more than just the first step?*, in *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, cit., pp. 208 e ss.

<sup>44</sup> Articolo 76 dello Statuto di Roma: "Condanne". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1147 e ss.

<sup>45</sup> ICC-01/04-01/06-2901, *Decision on Sentence pursuant to art. 76 of the Statute, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I*, 10 luglio 2012.

<sup>46</sup> Tale decisione riflette il modello processuale di tradizione anglosassone, nel quale l'accertamento della responsabilità dell'imputato è distinto dal giudizio sulla pena.

<sup>47</sup> La decisione in esame ha visto la Corte prendere posizione su diverse questioni strumentali alla fissazione della pena, quali, a titolo d'esempio, la valutazione di circostanze attenuanti e aggravanti specifiche la cui sussistenza era stata segnalata dalle parti, che in questa sede si rivela però impossibile approfondire. A tal fine si veda E. Pividori, A. Parola, *Il "sentencing" nel caso Lubanga*, in *Osservatorio sulla Corte Penale Internazionale*, 2012, pp. 1 e ss.

<sup>48</sup> Come stabilito dal secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto, il massimo di pena detentiva previsto è di trent'anni.

In secondo luogo, i giudici hanno escluso anche la possibilità di condannare l'imputato all'ergastolo ai sensi della lettera b) del primo paragrafo dell'articolo 77 dello Statuto<sup>49</sup>, cosa che del resto neppure l'accusa si era spinta a richiedere, fermandosi a chiedere una pena detentiva di trent'anni.

Stabilito ciò, la Corte, dopo avere valutato tutti gli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della sanzione emersi dalla sentenza di condanna<sup>50</sup>, ha quindi indicato la pena individuale per ciascuno dei tre crimini accertati<sup>51</sup>, per poi fissare quella complessiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 dello Statuto<sup>52</sup>: Thomas Lubanga Dyilo è stato così complessivamente condannato a quattordici anni di reclusione, a cui deve sottrarsi il periodo di detenzione cautelare trascorso presso il carcere di Sheveningen tra il 17 marzo 2006 ed il giorno della pronuncia sulla commisurazione della pena<sup>53</sup>. Per concludere, va aggiunto che, in considerazione della condizione di indigenza del condannato, la Camera, nonostante le richieste in tal senso dei rappresentanti legali delle vittime, si è invece astenuta dall'irrogare sanzioni pecuniarie, finalizzate al deposito dei relativi ricavi presso il Fondo di garanzia per le vittime, ai sensi del secondo comma dell'articolo 79<sup>54</sup>.

## **2. Le vicende riparatorie e la sentenza del 7 agosto 2012 sui principi e le procedure di riparazione.**

La sentenza di condanna nei confronti di Thomas Lubanga Dyilo del 14 marzo 2012 ha reso possibile l'avviamento del primo storico procedimento giudiziale di riparazione dinanzi la Corte Penale Internazionale: nello stesso giorno dell'adozione di tale decisione infatti la Camera Dibattimentale ha fatto seguire l'emanazione di un ordine indicante le direttive e le scadenze procedurali relative non solo alla *sentencing*, di cui si è appena trattato, ma anche concernenti le relative riparazioni<sup>55</sup>. Attraverso tale ordine sono state infatti invitate le parti ed i partecipanti al procedimento di riparazione ad esprimersi, mediante la presentazione di osservazioni e richieste, su alcune fondamentali questioni sostanziali e procedurali relative all'attuazione giudiziale del diritto alla riparazione. In risposta a tale sorta di "chiamata" da parte della Corte, diversi soggetti hanno deciso di produrre documenti ed altri elementi conoscitivi potenzialmente rilevanti ai fini della decisione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto di Roma<sup>56</sup>, per l'appunto in materia di riparazione: non solo infatti le parti del processo strettamente intese, ossia l'accusa, la difesa e le vittime, hanno optato per partecipare, bensì a queste si sono aggiunti anche altri soggetti istituzionali della Corte Penale Internazionale, quali la *Registry*, il *Trust Fund* e l'*Office of Public Counsel for Victims*, nonché alcune organizzazioni internazionali non governative, che avevano in precedenza richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a presentare le proprie osservazioni in materia di riparazione alla Corte<sup>57</sup>. Alla produzione del suddetto materiale è poi seguita la presentazione delle relative repliche ad opera dei soggetti interessati.

---

<sup>49</sup> Articolo 77 dello Statuto di Roma: "Pene applicabili". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1155 e ss.

<sup>50</sup> Tali elementi sono in particolare: l'accertato ruolo di Lubanga di co-perpetratore del crimine di cui all'articolo 8,2, lettera e), vii) dello Statuto di Roma; il carattere diffuso e sistematico del reclutamento di minori di quindici anni; il ruolo del condannato di comandante sia della *Union des Patriotes Congolais*, sia della sua frangia armata *Force Patriotique pour la Liberation du Congo*; il contributo essenziale di Lubanga al piano criminoso; l'assenza di circostanze aggravanti; la continuativa cooperazione con la Corte a fronte degli atteggiamenti pregiudizievole tenuti dell'accusa e il conseguente effetto mitigante della pena. Paragrafo 97 della decisione in esame.

<sup>51</sup> In particolare individualmente erano stati fissati 13 anni di reclusione per il reato di coscrizione di minori di quindici anni nelle milizie; 12 anni per quello di reclutamento; 14 anni per il crimine di impiego attivo degli stessi. Paragrafi 98, 99 e 107 della sentenza in esame.

<sup>52</sup> Articolo 78 dello Statuto di Roma: "Determinazione della pena". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1163 e ss.

<sup>53</sup> Con tale riduzione la pena ammonta a poco più di otto anni.

<sup>54</sup> Ai sensi del quale "la Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato sul Fondo".

<sup>55</sup> ICC-01/04-01/06-2844, *Scheduling order concerning timetable for sentencing and reparations, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I*, 14 marzo 2012.

<sup>56</sup> Articolo 75 dello Statuto di Roma: "Riparazione a favore delle vittime". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1136 e ss.

<sup>57</sup> Hanno presentato osservazioni ad esempio l'UNICEF, l'FOCDP ("*Fondation Congolaise pour la Promotion des Droits Humains et la Paix*") e l'ASF ("*Avocats Sans Frontières*")

Giunta al termine questa prima fase del procedimento riparatorio, il 7 agosto 2012 la *Trial Chamber I* ha dunque potuto emettere la prima storica decisione relativa alla tematica della riparazione da accordare alle vittime dei crimini previsti nello Statuto di Roma<sup>58</sup>. Tale sentenza oltre che essere di fondamentale importanza in quanto pone fine al primo grado di giudizio del *caso Lubanga*, assume estrema rilevanza anche poiché, con la stessa, la Corte per la prima volta in assoluto definisce i principi cardine del sistema di riparazione previsto dalle norme statutarie.

Innanzitutto i giudici prima di introdurre i principi alla base del sistema di riparazione fanno alcune considerazioni introduttive di carattere generale<sup>59</sup>.

In primo luogo, viene posto in evidenza il ruolo centrale che riveste il diritto alla riparazione nell'ambito del sistema della Corte Penale Internazionale, considerato un passaggio indispensabile per la realizzazione della giustizia, in linea con la tendenza a livello internazionale volta al superamento della tradizionale giustizia retributiva, a favore di un modello basato invece sulla partecipazione e la riparazione per le vittime di crimini internazionali. Nel fare ciò i giudici aggiungono che il diritto alla riparazione si connota di diverse sfumature finalistiche, in quanto non gli è riconosciuta la sola funzione di ristorare le vittime dal danno subito, bensì anche quella di coadiuvare la Corte nell'assicurarsi che i perpetratori dei crimini si assumano la piena responsabilità dei propri atti (*"to ensure that offenders account for their act"*). A tali due funzioni vengono aggiunte anche quella di deterrente rispetto la commissione di future violazioni, nonché quella "riconciliativa", ritenendosi possibile in alcuni casi tentare di ricongiungere il reo alla vittima ed alla comunità da cui si era discostato a causa della commissione del reato<sup>60</sup>.

In secondo luogo, la *Trial Chamber I* afferma la propria intenzione di assumere un atteggiamento il più flessibile possibile in materia di riparazione, in modo da assicurare la più ampia disponibilità di rimedi e meccanismi volti alla realizzazione della stessa<sup>61</sup>.

In ultimo, i giudici si premurano di precisare che i principi in materia di riparazione individuati dalla sentenza non sono di carattere generale, bensì hanno valenza limitata solamente al caso di specie, quindi al *caso Lubanga*, escludendo dunque l'applicabilità degli stessi ad altri procedimenti dinanzi la Corte Penale Internazionale o altri tribunali di carattere sia nazionale sia internazionale<sup>62</sup>.

Una volta espressi i suddetti concetti preliminari, la Camera si occupa dunque di indicare i principi cardine del sistema riparatorio da applicare al caso di specie<sup>63</sup>, fondamentali poiché integranti le "superficiali" norme statutarie in materia che, come si è avuto modo di analizzare in precedenza, lasciano spazio a diversi dubbi interpretativi.

Per prima cosa i giudici si occupano del diritto applicabile in sede di riparazione, stabilendo che deve essere garantito il rispetto sia dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale sia del diritto alla non discriminazione: nel fare ciò la Camera elenca inoltre una serie di trattati internazionali e strumenti di *soft law* che hanno guidato la redazione dello Statuto di Roma e che dunque sono oggetto di considerazione da parte della Corte<sup>64</sup>.

In secondo luogo, i giudici affermano la centralità della tutela della dignità delle vittime nonché del rispetto del principio di non discriminazione: la Corte deve rapportarsi ugualmente ed equamente con tutte le persone che hanno subito un pregiudizio, trattandole con umanità, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti umani, e tenendo in considerazione le specifiche esigenze dei diversi soggetti lesi, con particolare attenzione per bambini, anziani, disabili e vittime di violenza

---

<sup>58</sup> ICC-01/04-01/06-2940, *Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Trial Chamber I*, 7 agosto 2012.

<sup>59</sup> A tali considerazioni introduttive sono dedicati i paragrafi da 176 a 181 della sentenza in esame.

<sup>60</sup> Paragrafo 179 della sentenza in esame; F. M. Benvenuto, *Corte penale internazionale e riparazione in favore delle vittime di crimini internazionali: ancora sul caso Lubanga*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Vol. 7, 2013, p. 220.

<sup>61</sup> Paragrafo 180 della sentenza in esame.

<sup>62</sup> Paragrafo 181 della sentenza in esame.

<sup>63</sup> All'individuazione dei principi in materia di riparazione sono dedicati i paragrafi 182-259 della sentenza in esame.

<sup>64</sup> Tra gli strumenti di *soft law* citati dalla Corte trovano spazio i *Basic Principles* del 1985 e del 2005.

sessuale<sup>65</sup>. Proprio alla tutela di alcuni di questi soggetti sono dedicati specifici paragrafi della sentenza: da un lato, i giudici, in relazione ai bambini, sottolineano come l'età delle vittime debba rappresentare uno dei fattori rilevanti per il procedimento di riparazione<sup>66</sup>, affermando che la Corte deve adottare come principio generale quello del "miglior interesse del bambino", nonché rispettare gli obblighi di reintegrazione e recupero medico, sociale ed educativo dei minori previsti dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo<sup>67</sup>; dall'altro, in relazione alle vittime di violenza sessuale, la Camera stabilisce che le riparazioni devono tenere in considerazione le problematiche di genere e le difficoltà legate alla gestione delle conseguenze dei reati di natura sessuale, quali i danni psichici e fisici, nonché l'eventuale esclusione sociale, che richiedono trattamenti specializzati<sup>68</sup>.

Dopo aver posto in evidenza la centralità del rispetto della dignità delle persone offese anche nell'ambito del procedimento di riparazione, i giudici si occupano quindi di delineare il concetto di "vittima", indicando quali sono i soggetti potenzialmente beneficiari delle riparazioni in questione. La nozione di "vittima" adottata dai giudici si rivela molto ampia: in conformità con quanto previsto dalla *Rule 85* del Regolamento di Procedura e Prova<sup>69</sup>, le riparazioni possono essere effettuate sia nei confronti delle vittime dirette sia di quelle indirette, inclusi dunque i membri della famiglia delle vittime dirette nonché chiunque abbia subito un pregiudizio personale nel tentativo di prevenire la commissione dei crimini per cui si è proceduto o di altri reati presi in considerazione. Inoltre a questi vengono aggiunti tutti coloro che abbiano sofferto un danno personale a causa di tali fatti criminosi, con la precisazione che, come previsto dalla citata Regola 85, possono beneficiare delle riparazioni sia le persone fisiche sia le persone giuridiche<sup>70</sup>.

Un ulteriore profilo che i giudici si occupano di approfondire nella sentenza in esame è quello delle modalità in cui possono essere effettuate le riparazioni. Da un lato, la *Trial Chamber I* afferma la possibilità di operare sul piano riparatorio attraverso misure sia di carattere individuale sia, alternativamente o cumulativamente, di carattere collettivo. In relazione al caso di specie si prevede che in considerazione dell'incertezza circa i numeri delle vittime e la presenza di molte vittime non identificate si dovrà adottare un approccio di natura collettiva, idoneo a rimediare tanto al pregiudizio individuale quanto a quello collettivo<sup>71</sup>. Dall'altro lato, i giudici sottolineano come il sistema della Corte Penale Internazionale predisponga una riparazione "a tutto tondo", ricomprendente qualsiasi tipologia di ristoro: la sentenza sancisce infatti che le tre modalità di riparazione elencate dall'articolo 75 dello Statuto di Roma, ossia restituzione, indennizzo e riabilitazione, di cui i giudici enunciano anche le definizioni, hanno solo valore esemplificativo, in quanto a queste tre modalità possono aggiungersi altre misure riparatorie, che possono anche avere particolari peculiarità, quale ad esempio il carattere simbolico, preventivo o trasformativo<sup>72</sup>. In relazione alle modalità di riparazione i giudici fanno poi specifico riferimento al *caso Lubanga* affermando che nel caso di specie, in primo luogo, già le sentenze di condanna e di commisurazione della pena nei confronti dell'imputato hanno un'attitudine riparatoria in quanto notevolmente significative per le vittime ed i loro famigliari; in secondo luogo, che la diffusione pubblica di tali decisioni può avere efficacia deterrente, nonché il merito di aumentare la consapevolezza circa la specifica tematica dei "bambini soldato"; in

---

<sup>65</sup> Paragrafi 187-193 della sentenza in esame.

<sup>66</sup> Come del resto viene richiesto anche dal primo paragrafo dell'articolo 68 dello Statuto di Roma, nonché dalla *Rule 86* del Regolamento di Procedura e Prova.

<sup>67</sup> Paragrafi 210-215 della sentenza in esame.

<sup>68</sup> Paragrafi 207-209 della sentenza in esame; N. Roth-Arriaza, *In Lubanga, ICC sets out reparations principles*, in *IntLawGrrls: voices on international law, policy, practice*, 2012, pp. 1 e ss.

<sup>69</sup> Si veda la nota 36.

<sup>70</sup> Paragrafi 194-201 della sentenza in esame; F. M. Benvenuto, *Corte penale internazionale e riparazione in favore delle vittime di crimini internazionali: ancora sul caso Lubanga*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, cit., p. 219.

<sup>71</sup> Paragrafi 217-221 della sentenza in esame.

<sup>72</sup> Paragrafi 222- 236 della sentenza in esame; F. M. Benvenuto, *Corte penale internazionale e riparazione in favore delle vittime di crimini internazionali: ancora sul caso Lubanga*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, cit., p. 219.

ultimo, che Lubanga può partecipare attivamente al processo riparatorio mediante scuse volontarie, pubbliche o riservate, a singole vittime o a gruppi di esse<sup>73</sup>.

Infine<sup>74</sup>, un ultimo principio rilevante introdotto dalla sentenza di riparazione in esame riguarda l'*onus probandi* e lo standard probatorio in materia<sup>75</sup>. La *Trial Chamber I* chiarisce infatti che l'onere della prova relativo al procedimento riparatorio deve gravare sulle vittime richiedenti e non sul Procuratore, come la dottrina maggioritaria fino a quel momento aveva sostenuto: per evitare tuttavia che le vittime si trovino dinanzi ad una *probatio diabolica*, i giudici hanno precisato che lo standard probatorio richiesto non è alto come quello che grava sul Procuratore in relazione alla dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, da dimostrare "oltre ogni ragionevole dubbio", bensì è molto più tenue, ritenendosi sufficiente il mero standard del "contro-bilanciamento delle probabilità" ("*balance of probabilities*")<sup>76</sup>.

Conclusa la parte della sentenza in esame dedicata all'indicazione dei principi cardine in tema di riparazione, i giudici completano la pronuncia affrontando alcune ulteriori questioni di natura sostanziale e procedurale bisognose di chiarimento<sup>77</sup>. Le più rilevanti, per quel che interessa in questa sede, sono quelle relative al Fondo di garanzia per le vittime, nonché alla sua funzione nel caso di specie.

La Camera Dibattimentale infatti, seppur sancendo che essendo le riparazioni parte integrante dei procedimenti giurisdizionali dinanzi la Corte sarà sempre il potere giudiziario della stessa a doversene occupare e ad esserne responsabile, demanda l'attuazione delle riparazioni quasi integralmente al *Trust Fund*, aggiungendo che essa stessa non debba rimanere investita del mandato riparatorio nel caso di specie, bensì che il Fondo di garanzia debba agire sotto la supervisione di una Camera di nuova composizione, alla quale deve essere attribuito il compito di controllare il *Trust Fund*, nonché di risolvere le eventuali problematiche che questo ultimo si può trovare ad affrontare nel corso della propria attività<sup>78</sup>.

In relazione specificamente al *caso Lubanga* i giudici affermano che, essendo stato dichiarato l'imputato nullatenente nella sentenza di condanna, le riparazioni potranno essere eseguite solamente attraverso il Fondo di garanzia: si prevede dunque che il condannato, non avendo risorse economiche per risarcire le vittime, potrà partecipare alle riparazioni solamente mediante misure simboliche volontarie, che in quanto tali non potranno dunque essere oggetto di alcun ordine di riparazione emesso dalla Corte<sup>79</sup>.

I giudici si trovano quindi a dover interpretare l'espressione "*through the Trust Fund*" contenuta nel secondo comma dell'articolo 75 dello Statuto di Roma, nonché nel terzo paragrafo della *Rule 98* del Regolamento di Procedura e Prova: l'interpretazione adottata dalla Corte si rivela fortemente lesiva dell'autonomia gestionale del Fondo rispetto alle proprie fonti autonome, in quanto i giudici stabiliscono, sempre in considerazione dell'insolvenza di Lubanga, nonché del carattere collettivo delle riparazioni, che la Corte dovrà far fronte alle stesse "per mezzo del *Trust Fund*", nel senso che potrà fare anche direttamente uso dei fondi autonomi di questo ultimo<sup>80</sup>.

---

<sup>73</sup> Paragrafi 237-241 della sentenza in esame.

<sup>74</sup> Oltre ai principi analizzati, la sentenza ne indica altri che non possono essere in questa sede oggetto di approfondimento. La Corte affronta ad esempio i temi dell'applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza alle riparazioni (paragrafi 242-246); del rispetto del diritto della difesa (paragrafo 255); della pubblicità delle sentenze in materia di riparazione (paragrafi 258 e 259); ancora, della condizione degli Stati e degli altri soggetti interessati in relazione alla materia trattata (paragrafi 256 e 257).

<sup>75</sup> Paragrafi 251-254 della sentenza in esame.

<sup>76</sup> F. M. Benvenuto, *Corte penale internazionale e riparazione in favore delle vittime di crimini internazionali: ancora sul caso Lubanga*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, cit., p. 220; Tale posizione assunta dai giudici della Corte è in linea con quanto prevedono i sistemi europei-continentali, incluso quello italiano, che adottano uno standard probatorio differente in ambito civile ed in ambito penale.

<sup>77</sup> A tali questioni sostanziali e procedurali sono dedicati i paragrafi 260-288 della sentenza in esame.

<sup>78</sup> Paragrafi 260-262 della sentenza in esame.

<sup>79</sup> Paragrafo 269 della sentenza in esame.

<sup>80</sup> La Camera sottolinea come il Fondo di garanzia debba, ai sensi della *Rule 56* del Regolamento del *Trust Fund*, integrare o fornire la provvista necessaria per finanziare un ordine di riparazione, sebbene entro i limiti delle risorse disponibili e senza pregiudizio del suo mandato di supporto alle vittime.

Infine, la Corte accoglie due proposte che erano state avanzate dal Fondo di garanzia nella fase preliminare del procedimento di riparazione: in primo luogo, afferma che le misure riparatorie preferibili nel caso di specie, come anticipato, sono quelle collettive, in linea con l'approccio consigliato dal *Trust Fund*, ritenuto più efficace e meno problematico di quello individuale; in secondo luogo, recepisce integralmente la proposta avanzata dal Fondo di garanzia di articolare il procedimento di implementazione in cinque diverse fasi<sup>81</sup>.

La Corte quindi, dopo aver ribadito che sia la determinazione del pregiudizio sia l'identificazione delle vittime e dei beneficiari deve essere compiuta direttamente dal Fondo di garanzia per le vittime in base alle regole appena analizzate, conclude la propria pronuncia affermando che nel caso di specie "non emanerà alcun altro ordine o istruzione nei confronti del *Trust Fund* con riferimento alle riparazioni da implementarsi attraverso di esso e da finanziarsi mediante contribuzioni volontarie"<sup>82</sup>.

### 3. Il secondo grado di giudizio: le sentenze della *Appeals Chamber* del 1 dicembre 2014.

Alle tre decisioni della *Trial Chamber I* esaminate relative al caso *Lubanga*, come era prevedibile, sono seguite le reazioni processuali da parte della difesa del condannato. Per quanto concerne le impugnazioni alla sentenza di condanna del 14 marzo 2012 e a quella di commisurazione della pena del 10 luglio dello stesso anno, la *Appeals Chamber* si è pronunciata con due sentenze entrambe del 1 dicembre 2014; per quanto riguarda invece la decisione del 7 agosto 2012 sui principi e le procedure di riparazione, la Corte d'Appello ha preso definitiva decisione sulle impugnazioni presentate dalla difesa di Thomas Lubanga e dalle altre parti del procedimento riparatorio, in particolare dai rappresentanti legali delle vittime e dall'*Office of Public Counsel for Victims*<sup>83</sup>, con la sentenza d'appello del 3 marzo 2015.

Rispetto all'analisi delle due pronunce del 2014, va innanzitutto segnalato che queste hanno confermato entrambe le risultanze del processo in primo grado; sebbene vada loro riconosciuta l'importanza di essere le prime sentenze a concludere un procedimento d'appello dinanzi la Corte Penale Internazionale, va tuttavia rilevato che il contributo delle stesse al diritto internazionale appare piuttosto limitato, nonché non esente da critiche<sup>84</sup>, soprattutto in considerazione delle aspettative che le hanno precedute.

Per quanto riguarda la sentenza d'appello relativa alla condanna di Lubanga<sup>85</sup>, in sintesi, le principali statuizioni della *Appeals Chamber*<sup>86</sup> sono quattro<sup>87</sup>.

---

<sup>81</sup> La prima fase consiste nell'individuazione da parte del Fondo di garanzia, della Cancelleria, dell'*Office of Public Counsel for Victims* nonché di alcuni esperti delle località da coinvolgere nei programmi riparativi, con particolare, ma non esclusiva, attenzione a quelle cui si fa riferimento nella sentenza di condanna; la seconda prevede la consultazione con le comunità locali; la terza, la quantificazione del pregiudizio all'esito della consultazione attraverso il lavoro degli esperti; la quarta, prevede dibattiti pubblici nei luoghi interessati per spiegare principi e procedure di riparazione e comprendere le aspettative dei beneficiari; l'ultima fase consiste nella raccolta delle proposte di riparazione collettiva da sviluppare in ciascuna località, e da sottoporre alla Corte per l'approvazione. Paragrafo 282 della sentenza in esame; N. Roth-Arriaza, *In Lubanga, ICC sets out reparations principles*, in *IntLawGrrls: voices on international law, policy, practice*, cit., pp. 1 e ss.

<sup>82</sup> Paragrafo 287 della sentenza in esame.

<sup>83</sup> A queste impugnazioni hanno seguito gli interventi, mediante le presentazioni di osservazioni, anche dell'accusa e del Fondo di garanzia.

<sup>84</sup> Basti considerare le severe critiche del giudice Anita Usacka nella sua *dissenting opinion* alla sentenza sulla colpevolezza di Thomas Lubanga. ICC-01/04-01/06-3121, *Dissenting Opinion of Judge Anita Usacka, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo*, 1 dicembre 2014. Il giudice Usacka si oppone in particolare a due statuizioni della Corte: in primo luogo, non ha convenuto con la maggioranza dei suoi colleghi circa il rispetto del diritto alla difesa di Lubanga, in quanto ha ritenuto le accuse mosse all'imputato eccessivamente laconiche ed imprecise; in secondo luogo, il giudice dissenziente ha contestato il criterio utilizzato dalla Corte, sia in primo che in secondo grado, per stabilire se Lubanga era o meno a conoscenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'età inferiore ai quindici anni delle sue vittime. La Corte ha giudicato l'imputato a conoscenza della minore età delle sue vittime poiché l'aspetto fisico dei bambini si sarebbe dovuto rivelare sufficiente per riconoscerne l'età "relativamente vicina ai quindici anni": tale criterio ha trovato il giudice Usacka fortemente in disaccordo.

<sup>85</sup> ICC-01/04-01-06-A5, *Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against his Conviction, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Appeals Chamber*, 1 dicembre 2014; A. Riccardi, *Condanna e pena confermate in appello per Lubanga*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2015, p. 145.

<sup>86</sup> La *Appeals Chamber* si compone dei giudici: Erkki Kourula, che presiede il collegio; Sang-Hyun Song; Sanji Mmasenono Monageng; Anita Usacka; Ekaterina Trendafilova.

<sup>87</sup> A. Riccardi, *Condanna e pena confermate in appello per Lubanga*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, cit. pp. 143 e ss.

In primo luogo, i giudici si esprimono in relazione al diritto dell'imputato ad essere informato delle accuse sollevate a proprio carico: essi chiariscono infatti, facendo anche richiamo alla giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* per la Jugoslavia e per il Ruanda<sup>88</sup>, che qualora, come nel caso di specie, l'imputato sia accusato di aver partecipato ad un piano comune finalizzato al compimento di un crimine, senza dunque averlo commesso direttamente, affinché il diritto d'informazione dell'accusato venga rispettato è sufficiente che questo ultimo venga posto in condizione di conoscere tre elementi principali, ossia la condanna incriminata, l'elemento psicologico attribuitogli e l'identità di ogni presunto co-perpetratore<sup>89</sup>.

In secondo luogo, la *Appeals Chamber* offre precisazioni rispetto al concetto di concorso di persone nel reato. I giudici indicano il requisito essenziale che un soggetto deve soddisfare per essere qualificato co-perpetratore di un crimine, ai sensi della lettera a) del terzo paragrafo dell'articolo 25 dello Statuto di Roma<sup>90</sup>: è necessario che tale persona ricopra nell'ambito di un piano comune un ruolo di controllo sul reato tale da avere apportato un contributo essenziale alla sua realizzazione; in altre parole, è considerato coautore del crimine ogni individuo che, in base alla propria posizione, poteva impedirne la perpetrazione<sup>91</sup>.

Infine le ultime due statuizioni dei giudici d'appello si riferiscono alla specifica fattispecie di reato prevista dall'articolo 8,2, lettera e), vii) dello Statuto di Roma, di cui si è già avuto modo di trattare in precedenza, per cui Lubanga è stato condannato: da un lato, rispetto alla condotta di coscrizione di bambini soldato, la Corte afferma che ai fini della sua configurazione non è necessario che si dimostri che il minore di quindici anni sia entrato a far parte delle forze armate contro il proprio volere<sup>92</sup>, essendo sufficiente che tale coscrizione sia avvenuta tramite un obbligo legale, l'uso della forza o una qualsiasi forma di coercizione anche psicologica<sup>93</sup>; dall'altro, i giudici si sono occupati di porre fine al dibattito interpretativo in relazione al significato dell'espressione "partecipazione attiva alle ostilità", sull'interpretazione della quale si contrapponevano due posizioni prevalenti. Da una parte, l'interpretazione restrittiva faceva coincidere la "partecipazione attiva" con la sola partecipazione "diretta" alle ostilità, quindi con l'assegnazione ai bambini di età inferiore ai quindici anni di attività volte a provocare direttamente un danno alle capacità militari dei nemici; dall'altra, l'interpretazione estensiva, a favore della quale, come si è avuto modo di constatare in precedenza, si era espressa anche la *Trial Chamber I* in primo grado, pretendeva invece che per la configurazione del crimine in questione fosse sufficiente l'impiego di bambini per una qualunque attività, anche di mero supporto, funzionale al conflitto armato. Nel caso di specie i difensori di Thomas Lubanga avevano invocato tra i motivi d'appello un errore di diritto, consistente nella errata interpretazione dell'espressione in questione, poiché contraria, secondo l'appellante, al diritto internazionale dei conflitti armati, e segnatamente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale non prevedendo una distinzione tra partecipazione "attiva" alle ostilità e partecipazione "diretta" utilizzerebbe le due espressioni come sinonimi<sup>94</sup>. La *Appeals Chamber* rigetta l'argomento di Lubanga affermando che alla base della disposizione contenuta nelle Convenzioni di Ginevra vi è una *ratio* opposta rispetto a quella della norma dello Statuto di Roma in questione, che rende le due disposizioni non comparabili: la prima disposizione è finalizzata infatti ad individuare il momento in cui un soggetto perde lo *status* di persona protetta; la seconda invece considera l'individuazione della "partecipazione attiva alle ostilità" quale motivo di protezione<sup>95</sup>. La Camera d'Appello dunque adottando un'interpretazione estensiva conferma la

---

<sup>88</sup> Riferimento al paragrafo 122 della sentenza in esame, che richiama la giurisprudenza dei precedenti Tribunali *ad hoc*, ove avevano previsto che ad ogni forma di responsabilità penale individuale corrisponde un differente livello di specificità richiesta rispetto alle informazioni sui capi d'accusa da comunicare all'imputato.

<sup>89</sup> Paragrafo 123 della sentenza in esame.

<sup>90</sup> Si vedano le note 19 e 35.

<sup>91</sup> Paragrafo 473 della sentenza in esame.

<sup>92</sup> Paragrafo 301 della sentenza in esame.

<sup>93</sup> Paragrafo 278 della sentenza in esame.

<sup>94</sup> Paragrafo 318 della sentenza in esame.

<sup>95</sup> Paragrafo 324 della sentenza in esame.

posizione dei giudici della *Trial Chamber I*, tuttavia discostandosene in relazione ad un profilo specifico, ossia al criterio da applicare per stabilire quando una partecipazione “indiretta” alle attività belliche di un minore di quindici anni configuri una sua partecipazione attiva. La Camera Dibattimentale nella sentenza del 14 marzo 2012 aveva infatti affermato che un bambino deve considerarsi partecipante attivo al conflitto ogni volta che sia spinto a svolgere un’attività idonea ad esporlo al rischio di divenire potenzialmente bersaglio di lesioni o attacchi; la *Appeals Chamber*, considerando inadeguato tale criterio, sancisce invece che per stabilire se un fanciullo partecipi attivamente o meno alle ostilità è necessario andare a valutare il nesso di causalità intercorrente tra l’attività posta in essere dallo stesso e le ostilità in cui è coinvolto il gruppo armato di cui il responsabile del crimine fa parte<sup>96</sup>.

Come anticipato, il 1 dicembre 2014 con la sentenza d’appello in relazione alla condanna a carico di Thomas Lubanga Dyilo è stata emessa anche la decisione di secondo grado relativa alla connessa commisurazione della pena<sup>97</sup>: con tale pronuncia la *Appeals Chamber* ha respinto sia i motivi d’appello avanzati dai difensori del condannato sia quelli sollevati dall’accusa confermando la pena detentiva di quattordici anni comminata in primo grado, ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti.

Nella suddetta sentenza la Camera d’Appello si preoccupa di sancire che ai giudici di primo grado in relazione alla determinazione della pena debba essere riconosciuta la massima discrezionalità, affermando che il ruolo della *Appeals Chamber* si deve invece solamente limitare a verificare una possibile sproporzione tra la pena irrogata ed il crimine commesso. A ciò la Camera aggiunge che i giudici di secondo grado possono intervenire modificando la pena attribuita al condannato dalla Camera Dibattimentale solo qualora la relativa determinazione si basi su un’erronea interpretazione delle norme o dei fatti rilevanti, oppure qualora la pena sia irragionevole al punto da costituire un abuso di discrezionalità. Tali statuizioni si sono rivelate piuttosto deludenti per coloro che auspicavano che attraverso questa prima decisione della *Appeals Chamber* in materia di determinazione della pena la Corte potesse fare chiarezza sui principi che devono guidare i giudici di primo grado in fase di commisurazione delle sanzioni, oppure sulle finalità che le pene comminate devono seguire, andando così ad integrare un sistema statutario assolutamente scarno ed impreciso in materia<sup>98</sup>.

Infine nella sentenza in esame la Camera d’Appello si è espressa in relazione all’esecuzione della pena nei confronti di Thomas Lubanga, a cui restavano all’epoca, dedotto il periodo già trascorso in detenzione, ancora cinque anni di reclusione da scontare. I giudici affermano nella pronuncia in esame che ai sensi della lettera a) del primo paragrafo dell’articolo 103 dello Statuto di Roma<sup>99</sup> la condanna irrogata dalla Corte deve essere eseguita nelle strutture carcerarie di uno Stato designato dalla stessa all’interno di una lista di Stati che abbiano indicato la propria disponibilità ad “accogliere” condannati: a seguito di iniziali difficoltà nell’individuazione di uno Stato dove trasferirlo<sup>100</sup>, in data 19 dicembre 2015 Thomas Lubanga Dyilo è stato trasferito nel carcere di Makala in Repubblica Democratica del Congo<sup>101</sup>, con la cooperazione delle autorità nazionali ed il supporto di quelle olandesi e francesi, per scontare la pena residua. Si tratta del primo caso in cui la Corte Penale Internazionale ha designato uno Stato per l’esecuzione di una sentenza ai

<sup>96</sup> Paragrafo 333 della sentenza in esame; A. Riccardi, *Condanna e pena confermate in appello per Lubanga*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, cit. p. 145.

<sup>97</sup> ICC-01/04-01/06-3122, *Judgment on the Appeals of the Prosecutor and Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute”*, *The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Appeals Chamber*, 1 dicembre 2014.

<sup>98</sup> A. Riccardi, *Condanna e pena confermate in appello per Lubanga*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, cit. pp. 145 e ss.

<sup>99</sup> Articolo 103 dello Statuto di Roma: “Ruolo degli Stati nell’esecuzione delle pene detentive”. W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1373 e ss.

<sup>100</sup> All’epoca della sentenza, ossia nel 2014, solo otto Stati (Austria, Belgio, Colombia, Danimarca, Finlandia, Mali, Serbia, Gran Bretagna) avevano concluso accordi bilaterali con la Corte Penale Internazionale a tali fini, mentre altri otto avevano accettato di ospitare solo condannati di nazionalità dello Stato accettante (Andorra, Repubblica Ceca, Honduras, Liechtenstein, Lituania, Repubblica Slovacca, Spagna, Svizzera). A. Riccardi, *Condanna e pena confermate in appello per Lubanga*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, cit. p. 146.

<sup>101</sup> Insieme a lui è stato ivi trasferito anche un altro condannato, Germain Katanga.

sensi del citato articolo 103 dello Statuto, sulla quale permane comunque la vigilanza della Corte sul rispetto degli standard internazionali relativi al trattamento dei detenuti.

Alla suddetta sentenza hanno fatto seguito due tentativi da parte dei legali di Lubanga di ottenere a favore del proprio assistito uno sconto di pena *ex* articolo 110 dello Statuto di Roma<sup>102</sup>. Tale norma prevede infatti la possibilità per i condannati che hanno scontato almeno i due terzi della pena<sup>103</sup> di richiedere il riesame della stessa da parte di tre giudici dell'*Appeals Chamber*, chiamati a verificare la realizzazione o meno delle specifiche condizioni, ritenute idonee a giustificare l'eventuale rilascio anticipato del detenuto, indicate dal quarto comma dello stesso articolo 110<sup>104</sup> e dalla *Rule 223* del Regolamento di Procedura e Prova<sup>105</sup>.

Ritenendo insussistente un sincero pentimento da parte di Lubanga per i crimini perpetrati<sup>106</sup>, da un lato, ed in assenza di azioni significative intraprese dallo stesso a beneficio delle proprie vittime<sup>107</sup>, dall'altro, la Corte ha tuttavia disatteso le richieste degli avvocati difensori, prima, con una decisione del 22 settembre 2015<sup>108</sup> e, successivamente, con una seconda sentenza emessa il 3 novembre 2017<sup>109</sup>.

In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni per una riduzione della pena, pur tuttavia constatando che l'eventuale rilascio anticipato avrebbe potuto favorire il reinserimento in società del condannato<sup>110</sup> non inficiando altresì la stabilità sociale nel distretto di Ituri<sup>111</sup>, come invece sostenuto dal difensore delle vittime nelle osservazioni depositate a ridosso della pronuncia della sentenza<sup>112</sup>.

Contrariamente a quanto previsto nella prima delle due decisioni citate, la Corte nel secondo giudizio non ha provveduto a fissare un'ulteriore riesame della pena, lasciando tuttavia aperta la possibilità per Lubanga di richiedere una nuova revisione, in ossequio a quanto previsto dal terzo comma della *Rule 224*.

### 3.1. La sentenza d'Appello in materia di riparazione e le conseguenti decisioni della *Trial Chamber II*.

Per concludere l'analisi del caso "*The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo*" resta da vedere quali decisioni ha preso la *Appeals Chamber* nella pronuncia del 3 marzo 2015<sup>113</sup> sulla fondatezza degli appelli proposti dai difensori del

<sup>102</sup> Articolo 110 dello Statuto di Roma: "Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena". W. A. Schabas, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, cit., pp. 1412 e ss.

<sup>103</sup> Nonché per gli ergastolani che hanno scontato almeno venticinque anni di detenzione.

<sup>104</sup> Ai sensi del quarto comma dell'articolo 110: "[...] *the Court may reduce the sentence if it finds that one or more of the following factors are present: (a) The early and continuing willingness of the person to cooperate with the Court in its investigations and prosecutions; (b) The voluntary assistance of the person in enabling the enforcement of the judgements and orders of the Court in other cases, and in particular providing assistance in locating assets subject to orders of fine, forfeiture or reparation which may be used for the benefit of victims; or (c) Other factors establishing a clear and significant change of circumstances sufficient to justify the reduction of sentence, as provided in the Rules of Procedure and Evidence*".

<sup>105</sup> La *Rule 223* prevede quali ulteriori criteri "a) *The conduct of the sentenced person while in detention, which shows a genuine dissociation from his or her crime; (b) The prospect of the resocialization and successful resettlement of the sentenced person; (c) Whether the early release of the sentenced person would give rise to significant social instability; (d) Any significant action taken by the sentenced person for the benefit of the victims as well as any impact on the victims and their families as a result of the early release; (e) Individual circumstances of the sentenced person, including a worsening state of physical or mental health or advanced age*".

<sup>106</sup> Riferimento alla condizione prevista alla *Rule 223*, lett. a).

<sup>107</sup> Riferimento alla condizione prevista alla *Rule 223*, lett. d).

<sup>108</sup> ICC-01/04-01/06-3173, *Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Appeals Chamber*, 22 settembre 2017.

<sup>109</sup> ICC-01/04-01/06-3375, *Second Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, The Prosecutor vs Thomas Lubanga Dyilo, Appeals Chamber*, 3 novembre 2017.

<sup>110</sup> Riferimento alla condizione prevista alla *Rule 223*, lett. b).

<sup>111</sup> Riferimento alla condizione prevista alla *Rule 223*, lett. c).

<sup>112</sup> Per approfondimenti sulle vicende concernenti le richieste di riesame della pena si vedano W. Wakabi, *Judges to Conduct Another Review on Reducing Lubanga's ICC Sentence*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2017/08/judges-to-conduct-another-review-on-reducing-lubangas-icc-sentence/>, 2017; W. Wakabi, *ICC Prosecutor, Victims Continue to Oppose Lubanga's Early Release*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2017/10/icc-prosecutor-victims-continue-to-oppose-lubangas-early-release/>, 2017; W. Wakabi, *Judges Again Decline to Reduce Lubanga's ICC Sentence*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2017/11/judges-again-decline-to-reduce-lubangas-icc-sentence/>, 2017.

<sup>113</sup> ICC-01/04-01/06-3129, *Judgment on the appeals against the "Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations" of 7 August 2012, The Prosecutor vs Lubanga, Appeals Chamber*, 3 marzo 2015.

condannato e da alcuni rappresentanti legali delle vittime contro la sentenza di primo grado della *Trial Chamber I* in tema di riparazioni del 7 agosto 2012.

Tale pronuncia va a capovolgere l'approccio precedentemente assunto dalla Camera Dibattimentale<sup>114</sup>: quest'ultima, nel caso di specie, come si è avuto modo di analizzare nei precedenti paragrafi, si era limitata ad accordare alle vittime riparazioni di carattere collettivo da effettuare tramite il Fondo di garanzia ("*through the Trust Fund*"), non indirizzando invece nei confronti di Thomas Lubanga, poiché giudicato indigente, alcun ordine di riparazione, in quanto, a parere dei giudici, si sarebbe rivelato privo di utilità.

I rappresentanti legali delle vittime nell'atto d'appello lamentavano che la Camera di prima istanza, così statuendo, non solo aveva omesso di affermare la responsabilità civile di Lubanga, ma neppure aveva indicato "se" ed in quali modalità lo stesso condannato avrebbe dovuto in futuro compensare il Fondo per le riparazioni elargite.

I giudici della *Appeals Chamber* nella pronuncia del 2015 hanno accolto tale appello delle vittime, rimproverando alla Camera Dibattimentale un errore d'interpretazione testuale in relazione alla *Rule 98* del Regolamento di Procedura e Prova, segnatamente laddove, nel disciplinare l'attività del *Trust Fund*, prevede che "la Corte può richiedere che un ordine di riparazione contro una persona condannata sia eseguito attraverso il Fondo qualora il numero delle vittime, lo scopo, le forme e le modalità di riparazione rendano più appropriata una riparazione di carattere collettivo". La Camera d'Appello afferma infatti che l'interpretazione data dalla *Trial Chamber I* a tale disposizione fa erroneamente coincidere l'espressione "contro una persona condannata" con l'espressione "attraverso il Fondo di garanzia", con il risultato di escludere l'emissione di un ordine di riparazione a carico del condannato qualora tali riparazioni debbano essere effettuate tramite il *Trust Fund*: i giudici di secondo grado affermano al contrario che il fatto che le riparazioni vengano effettuate per mezzo della necessaria intermediazione del Fondo di garanzia, in considerazione dell'indigenza del condannato e della natura collettiva delle riparazioni, non deve in alcun modo consentire alla Camera Dibattimentale di astenersi dall'emettere un ordine di riparazione "contro la persona condannata"<sup>115</sup>, che dovrà dunque essere emesso in ogni caso<sup>116</sup>.

La Camera d'Appello aggiunge inoltre che quello dei giudici di primo grado costituisce non solo un errore di carattere testuale, ma anche sostanziale. Essa afferma infatti che la *ratio* alla base delle riparazioni non è solo quella di offrire ristoro alle vittime per il danno subito, bensì anche quella di attestare e confermare sul piano civile la responsabilità del condannato<sup>117</sup>: non emettendo un ordine di riparazione nei confronti di Lubanga, la Camera Dibattimentale sarebbe dunque venuta meno a questa seconda finalità della riparazione<sup>118</sup>. Affermando ciò i giudici riconoscono alle decisioni concernenti le riparazioni un ruolo complementare e di completamento rispetto all'efficacia repressiva della condanna penale, ponendo quindi in evidenza lo stretto legame che sul piano internazionale deve unire l'azione penale e quella civile<sup>119</sup>.

La *Appeals Chamber* sancendo dunque che l'errore principale dei giudici di prima istanza si è rivelato quello di non avere riconosciuto la responsabilità personale del condannato per le riparazioni collettive in ragione della sua indigenza,

---

<sup>114</sup> C. Stahn, *Reparative Justice after the Lubanga Appeals Judgment: New Prospects for Expressivism and Participatory Justice or 'Juridified Victimhood' by Other Means?*, in *Journal of international criminal justice*, Vol. 13, No. 4, Oxford, 2015, pp. 4 e ss.

<sup>115</sup> Paragrafo 70 della sentenza in esame; Al paragrafo 104 la Corte precisa che il fatto che il condannato sia indigente non rappresenta in alcun modo un ostacolo "all'imposizione nei suoi confronti della responsabilità delle riparazioni".

<sup>116</sup> F. M. Benvenuto, *Sulla centralità del procedimento di riparazione in favore delle vittime nel sistema della Corte penale internazionale: la sentenza della Camera d'Appello del 3 marzo 2015*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Vol. 9, 2015, p. 471; C. Stahn, *Reparative Justice after the Lubanga Appeals Judgment: New Prospects for Expressivism and Participatory Justice or 'Juridified Victimhood' by Other Means?*, in *Journal of international criminal justice*, cit., p. 5.

<sup>117</sup> Paragrafo 65 della sentenza in esame.

<sup>118</sup> F. M. Benvenuto, *Sulla centralità del procedimento di riparazione in favore delle vittime nel sistema della Corte penale internazionale: la sentenza della Camera d'Appello del 3 marzo 2015*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, cit., p. 472.

<sup>119</sup> In relazione alla connessione tra la condanna penale e le riparazioni ex articolo 75 dello Statuto di Roma si veda C. Stahn, *Reparative Justice after the Lubanga Appeals Judgment: New Prospects for Expressivism and Participatory Justice or 'Juridified Victimhood' by Other Means?*, in *Journal of international criminal justice*, cit., p. 6.

precisa che, da un lato, gli ordini di riparazione, oltre alla funzione di ristoro per le vittime, devono sempre avere anche quella di fissare la responsabilità personale degli autori del reato, nonché di informare gli stessi rispetto ai medesimi ordini; dall'altro, che, sebbene il Fondo di garanzia debba utilizzare le proprie risorse per implementare l'ordine, questo potrà tuttavia rifarsi successivamente sulle future risorse del condannato.

Un ulteriore aspetto rilevante della sentenza di secondo grado in questione che merita di essere segnalato è la scelta da parte dei giudici di fissare i cinque elementi fondamentali che un ordine di riparazione deve sempre contenere: tale statuizione della Corte, che ha origine nella percepita esigenza di certezza del diritto, ha lo scopo di conciliare l'idea di una responsabilità personale del condannato verso la vittima con le esigenze di protezione dei diritti del medesimo soggetto giudicato colpevole<sup>120</sup>. In base alla sentenza, ogni ordine di riparazione emesso dalla Corte deve dunque necessariamente: 1) essere indirizzato alla persona condannata; 2) informare la persona condannata della propria responsabilità; 3) specificare il tipo di riparazione ordinato, sia che abbia natura individuale, collettiva, o entrambe; 4) definire il danno causato alle vittime dirette ed indirette come conseguenza del crimine per cui la persona è stata condannata, nonché definire allo stesso modo le modalità appropriate per la riparazione basate sulle circostanze proprie del caso di specie; 5) identificare le vittime beneficiarie delle riparazioni, o fissare un criterio per identificarle<sup>121</sup>.

Sulla base di quanto statuito, la *Appeals Chamber* con la sentenza del 3 marzo 2015 ha in definitiva emendato la precedente pronuncia della Camera Dibattimentale, dando mandato al Fondo di garanzia per le vittime, in considerazione della natura collettiva delle riparazioni nonché dell'indigenza del condannato, di predisporre entro sei mesi dalla sentenza in esame una bozza di piano d'esecuzione delle riparazioni collettive ("*draft implementation plan for collective reparations*") in favore degli aventi diritto. Nella decisione si prevede che tale progetto dovrà precisare la natura esatta del risarcimento accordato e sarà in seguito approvato da una Camera di prima istanza della Corte Penale Internazionale di nuova composizione<sup>122</sup> (*Trial Chamber II*), la quale dovrà pronunciarsi anche sulla base di eventuali osservazioni relative al progetto presentate dalle parti o dai rappresentanti legali delle vittime.

Al fine di predisporre la suddetta bozza di piano d'esecuzione delle riparazioni, nei mesi di maggio e giugno del 2015 il Fondo di garanzia, con la stretta collaborazione della *Registry* della Corte, ha organizzato una serie di missioni in Repubblica Democratica del Congo, in particolare nel distretto di Ituri, al fine di avere un diretto contatto con le vittime potenzialmente beneficiarie dei risarcimenti; inoltre, nello stesso periodo, per la precisione tra il 26 ed il 29 maggio, un gruppo di esperti competenti in diversi settori, alcuni funzionari del Segretariato del *Trust Fund* e della Cancelleria della Corte Penale Internazionale, nonché i rappresentanti delle vittime si sono riuniti presso l'Università di Ulster, a Belfast, al fine di esaminare alcuni elementi rilevanti per l'individuazione delle riparazioni, quali ad esempio i metodi da utilizzare per identificare le vittime, per verificare la sussistenza del legame di causalità tra danno subito ed il crimine oggetto di condanna, ancora, i criteri da applicare per quantificare il danno subito ai fini della riparazione. Durante tale riunione si ha avuto anche modo di porre in evidenza l'importanza di presentare un progetto di piano d'esecuzione delle riparazioni collettive che non sia esclusivamente incentrato sulle procedure e sui contenuti di natura tecnica, ma che possa tradurre la specialità del caso di specie in maniera soddisfacente.

In ultimo, a seguito delle suddette attività preparatorie, il 21 ed il 22 luglio del 2015, il Consiglio di Direzione del *Trust Fund* ha convocato una riunione straordinaria presso l'Aja finalizzata a favorire una riflessione in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo della bozza in questione. In particolare, il *Board of Director* ha approvato l'approccio volto ad

---

<sup>120</sup> Paragrafo 184 della sentenza in esame.

<sup>121</sup> S. Yogendran, *Did the ICC Fail Child Victims in the Lubanga Reparations Order?*, in *Amsterdam Law Forum*, 2017, p. 77; P. Sullo, *The ICC as a Transnational Justice Actor: New Space for Victims?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fasc. 1, 2017, p. 270; M. Pena, *ICC Appeals Chamber Issues Its First Judgment on Reparations*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2015/03/icc-appeals-chamber-issues-its-first-judgment-on-reparations/>, 2015.

<sup>122</sup> Ai sensi delle *Rules* 69 e 72 del Regolamento del Fondo di garanzia per le vittime.

assicurare che tale progetto sia rispettoso dei diritti, delle esigenze e delle aspettative delle vittime e che abbia tra i suoi obiettivi primari quello di fornire una solida base per le riparazioni collettive cosicché le vittime siano realmente risarcite per il pregiudizio sofferto<sup>123</sup>.

I sopraesposti lavori preparatori hanno condotto il Fondo di garanzia per le vittime alla finalizzazione e presentazione della propria bozza di piano d'esecuzione delle riparazioni collettive il 3 novembre 2015<sup>124</sup>, avendo nel frattempo la Camera accettato la richiesta di proroga del termine per il deposito del medesimo, inizialmente fissato a sei mesi.

L'esecuzione del suddetto piano è stata, tuttavia, subito arrestata dalla *Trial Chamber II*, la quale, in forza del proprio ruolo di *supervisor* del processo di riparazione, ha ritenuto la bozza presentata dal Fondo di garanzia priva di diversi elementi essenziali. Il *Trust Fund for Victims*, avrebbe omesso, *inter alia*, in primo luogo, di fornire un elenco delle vittime legittimate a ricevere una qualche forma di riparazione, unitamente all'individuazione del rispettivo danno sofferto e delle modalità mediante cui risarcirlo, riservandosi di provvedere a tali attività solo in un successivo momento; in secondo luogo, di quantificare, da un punto di vista economico, la responsabilità del condannato per i danni inferti alle proprie vittime, limitandosi, invece, ad indicare solamente alcuni criteri che la Camera avrebbe potuto a tal fine utilizzare; in ultimo, di descrivere con sufficiente accuratezza e precisione, in particolare in relazione ai costi previsti, i programmi di riparazione incentrati sulla promozione in favore delle vittime di formazione professionale, formazione in materia di risoluzione di conflitti nonché di attività di trattamento e supporto psicologico<sup>125</sup>.

Con decisione del 9 febbraio 2016<sup>126</sup> la Camera ha, pertanto, dato ordine al Fondo di garanzia, da un lato, di predisporre, entro il 7 maggio dello stesso anno, un progetto più accurato per ciascuno dei programmi di riparazione da ultimo citati e, dall'altro, di completare, entro il 31 dicembre successivo, il piano d'esecuzione delle riparazioni collettive, attraverso l'aggiunta, con cadenza regolare, di tutte le informazioni necessarie mancanti.

Dopo aver convocato due udienze pubbliche nel mese di ottobre<sup>127</sup>, a cui son stati invitati a partecipare i rappresentanti, rispettivamente, delle vittime, del condannato nonché di due organizzazioni internazionali non governative, al fine di presentare osservazioni utili per il perfezionamento dell'ultima bozza di piano presentata dal *Trust Fund*<sup>128</sup>, la *Trial Chamber II*, il 21 ottobre 2016<sup>129</sup>, è finalmente giunta all'approvazione definitiva di quest'ultimo, ordinandone altresì l'immediata esecuzione.

Il "Piano per le riparazioni collettive simboliche" prevede che il Fondo di garanzia destini una somma pari a un milione di Euro<sup>130</sup> per lo svolgimento, nell'arco di due anni (prorogabili a seconda dei risultati ottenuti), di una serie di attività

---

<sup>123</sup> R. La Fortezza, *Il caso Lubanga: la lotta contro l'impunità e l'art. 79 dello Statuto di Roma*, in *Blog CROIE: Cronache dal diritto internazionale*, 2015, pp. 1 e ss.

<sup>124</sup> ICC-01/04-01/06-3177, *Filing on Reparations and Draft Implementation Plan, The Prosecutor vs Lubanga, The Trust Fund for Victims*, 3 novembre 2015.

<sup>125</sup> P. Sullo, *The ICC as a Transnational Justice Actor: New Space for Victims?*, cit., p. 271; G. Carayon, *Waiting, waiting, and More waiting for reparations in the Lubanga Case*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2016/02/waiting-waiting-and-more-waiting-for-reparation-in-the-lubanga-case/>, 2016; M. R. Brodney, *Implementing International Criminal Court-Ordered Collective Reparations: Unpacking Present Debates*, in *Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://joxcsls.com/2016/11/01/implementinginternational-criminal-court-ordered-collective-reparationsunpacking-present-debates/>, 2016, pp. 19 e ss.

<sup>126</sup> ICC-01/04-01/06-3198, *Order instructing the Trust Fund for Victims to supplement the draft implementation plan, The Prosecutor vs Lubanga, Trial Chamber II*, 9 febbraio 2016.

<sup>127</sup> Rispettivamente in data 11 e 13 ottobre 2016; W. Wakabi, *Reparations Plan for Lubanga Victims Takes Shape*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2016/10/reparations-plan-for-lubanga-victims-takes-shape/>, 2016.

<sup>128</sup> ICC-01/04-01/06-3223, *Filing regarding symbolic collective reparations projects with Confidential Annex, The Prosecutor vs Lubanga, The Trust Fund for Victims*, 19 settembre 2016.

<sup>129</sup> ICC-01/04-01/06-3251, *Order approving the proposed plan of the Trust Fund for Victims in relation to symbolic collective reparations, The Prosecutor vs Lubanga, Trial Chamber II*, 21 ottobre 2016.

<sup>130</sup> Circa un milione e seicento dollari statunitensi; In un successivo documento di aggiornamento depositato dal Fondo - ICC-01/04-01/06-3273, *Information regarding Collective Reparations, The Prosecutor vs Lubanga, The Trust Fund for Victims*, 13 febbraio 2017 - vengono indicate le modalità di allocazione delle suddette risorse economiche: in particolare, vengono destinati 100.000,00 Euro per i servizi a supporto dell'identificazione delle vittime e della quantificazione dei danni dalle stesse subiti; 170.000,00 Euro per l'attuazione delle riparazioni simboliche collettive strettamente intese; 730.000,00 Euro per finanziare le componenti del Piano basate sui servizi di riabilitazione psicologica, psichica e socio-economica a favore delle vittime. W. Wakabi, *How the Trust Fund for Victims Will Spend €1 Million on Collective Reparations in Congo*, in *International Justice Monitor*, reperibile on-line all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2017/02/how-the-trust-fund-for-victims-will-spend-e1-million-on-collective-reparations-in-congo/>, 2017.

finalizzate a 1) promuovere la consapevolezza e il riconoscimento dei danni causati alle vittime e alle loro famiglie all'interno delle comunità colpite; 2) limitare lo stigma gravante sugli *ex* bambini soldato all'interno delle loro comunità "di adozione", favorendone la capacità di integrazione; 3) diffondere la consapevolezza dei crimini perpetrati da Lubanga in modo da favorire l'attuazione delle riparazioni collettive basate sui servizi a favore delle sue vittime, dirette ed indirette; 4) informare soggetti terzi rispetto alle parti interessate circa gli obiettivi perseguiti dalle riparazioni simboliche, così da apprezzare i primi risultati tangibili dell'attività congiunta della Corte Penale Internazionale e del Fondo di Garanzia<sup>131</sup>.

Le suddette attività consisteranno, da un lato, nella costruzione di "strutture simboliche", sotto forma di "centri di commemorazione", adibiti a luoghi di incontro e dialogo - per tre comunità dell'Ituri, selezionate - e, dall'altro, nell'organizzazione di iniziative di "commemorazione mobile", ossia attività, eventi e programmazioni radiofoniche - che coinvolgeranno, invece, cinque diverse comunità -, volte a favorire la sensibilizzazione circa i danni causati dai gravi crimini di cui il condannato si è reso autore<sup>132</sup>. Oltre a ciò, il *Trust Fund* si impegna, altresì, a proseguire nell'attività di individuazione delle vittime e di quantificazione dei danni dalle stesse subiti nonché ad offrire supporto psicologico e di sostentamento a favore delle stesse<sup>133</sup>.

La decisione dell'ottobre 2016, di cui sopra, non ha tuttavia esaurito le azioni della Corte in materia di riparazione nei confronti di Lubanga: come anticipato, infatti, la *Appeals Chamber*, nella sentenza del 3 marzo 2015, ha evidenziato come la circostanza che le riparazioni effettuate per mezzo della necessaria intermediazione del Fondo di garanzia, in considerazione dell'indigenza del condannato e della natura collettiva delle riparazioni, non deve in alcun modo consentire alla Camera Dibattimentale di astenersi dall'emettere un ordine di riparazione "contro la persona condannata"<sup>134</sup>.

Pertanto, il 22 novembre 2017, la *Trial Chamber II* ha fissato, per il 15 dicembre successivo, un'udienza pubblica al fine di comunicare la propria decisione circa l'ammontare delle riparazioni per cui Lubanga è da ritenersi direttamente e personalmente responsabile, così da completare l'ordine di riparazione del 3 marzo 2015.

All'esito della suddetta udienza i giudici hanno condannato Thomas Lubanga Dyilo a risarcire personalmente le proprie vittime per una somma pari a dieci milioni di dollari statunitensi<sup>135</sup>, rilasciando quello che, ad oggi, rappresenta il più ingente ordine di riparazione mai emesso dalla Corte Penale Internazionale<sup>136</sup>.

La Camera ha ritenuto, infatti, che, delle 472 persone che avevano presentato richiesta di risarcimento, 425 fossero effettivamente vittime, dirette o indirette, di Lubanga, aggiungendo, altresì, che dalle prove ottenute risulta evidente come le vittime del condannato di cui non si conosce l'identità ammontino a centinaia o migliaia ("*hundreds or thousands*")<sup>137</sup>, di cui le oltre quattrocento riconosciute costituiscono solamente un campione ("*sample*")<sup>138</sup>.

<sup>131</sup> Paragrafo 62 del Piano delle riparazioni simboliche collettive, di cui alla nota 128.

<sup>132</sup> Paragrafo 62 del Piano delle riparazioni simboliche collettive; M. R. Brodney, *Implementing International Criminal Court-Ordered Collective Reparations: Unpacking Present Debates*, in *Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies*, cit., p. 23.

<sup>133</sup> W. Wakabi, *Reparations Plan for Lubanga Victims Takes Shape*, in *International Justice Monitor*, cit.

<sup>134</sup> Si vedano le note 115 e 116.

<sup>135</sup> ICC-01/04-01/06-3379, *Corrected version of the "Decision Setting the Size of the Reparations Award for which Thomas Lubanga Dyilo is Liable"*, *The Prosecutor vs Lubanga, Trial Chamber II*, 21 dicembre 2017.

<sup>136</sup> L'ammontare dei risarcimenti dovuti da Lubanga supera di ben dieci volte la somma per cui è stato condannato, nel marzo 2017, l'*ex* leader dei ribelli congolese Germain Katanga (un milione di dollari) - ICC-01/04-01/07-3728, *Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute, The Prosecutor vs Germain Katanga, Trial Chamber II*, 24 marzo 2017 -; e supera esponenzialmente, altresì, le riparazioni che dovrà corrispondere il maliano Ahmad al-Faqi al-Mahdi, il quale, riconosciuto colpevole di crimini di guerra consistenti in attacchi diretti alla distruzione di edifici storici e religiosi a Timbuktu ed in Mali, è stato condannato, in data 17 agosto 2017 - ICC-01/12-01/15-236, *The Prosecutor vs Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Trial Chamber VIII*, 17 agosto 2017 -, a risarcire una somma pari a due milioni e settecentomila Euro, circa tre milioni e centottantamila dollari statunitensi. W. Wakabi, *Lubanga's Financial Liability for Reparations Set at US\$ 10 Million*, in *International Justice Monitor*, reperibile *on-line* all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2017/12/lubanga-financial-liability-for-reparations-set-at-us-10-million/>, 2017.

<sup>137</sup> Paragrafi 191, 235 e 240 della sentenza in esame; La *Trial Chamber II* è giunta a ritenere che le vittime non identificate ammontassero a circa tre mila. Per addivenire a tali conclusioni essa si è affidata a diverse fonti, quali le risultanze ottenute dalla *Trial Chamber I* nel corso del procedimento di primo grado; le stime offerte dall'*Office Public Counsel for the Victims* e dai legali delle vittime; le banche dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali governative e non. M. R. Brodney - M. Regué, Formal, *Functional and Intermediate Approaches to*

Alla luce di tali valutazioni, i giudici hanno, pertanto, sancito che l'*ex leader* militare sia obbligato a corrispondere tre milioni e quattrocento dollari statunitensi a favore delle vittime identificate<sup>139</sup>, a cui si aggiungono sei milioni e seicento dollari a titolo di risarcimento per i danni causati alle persone di cui, ancora<sup>140</sup>, non si conosce l'identità, per una somma totale di dieci milioni di dollari.

Il criterio in base al quale la *Trial Chamber II* ha stabilito l'ammontare delle riparazioni a favore delle vittime non identificate costituisce il punto maggiormente controverso della decisione in oggetto, laddove i giudici, da un lato, allineandosi alla posizione, in corso di causa, sostenuta dal *Trust Fund*, hanno ritenuto non indispensabile identificare ciascuna vittima e quantificarne l'esatto danno sofferto, e, dall'altro, hanno ritenuto trascurabile il fatto che, sebbene il contributo di Lubanga sia stato qualificato come "essenziale" dalla Corte, anche altri soggetti abbiano partecipato nella perpetrazione dei suoi reati<sup>141</sup>.

Ad ogni modo, la Corte ha ordinato l'esecuzione della decisione, richiedendo al Fondo di garanzia, alla luce dell'indigenza del condannato, di contribuire al pagamento dei risarcimenti, nei limiti delle proprie possibilità economiche<sup>142</sup>.

L'importanza, in relazione alla disciplina delle riparazioni, di quest'ultima decisione analizzata non va individuata soltanto nell'ingente ammontare dell'ordine emesso, ad oggi senza eguali, quanto, invece, nei nuovi principi adottati dai giudici della Corte concernenti le modalità e la rilevanza dell'identificazione delle vittime ai fini dell'individuazione delle riparazioni, nonché la valutazione dei danni dalle stesse subiti. È evidente che il loro valore effettivo dovrà poi trovare conferma in sede di eventuale, se non sicuro, appello<sup>143</sup>.

Per concludere, alla luce delle vicende sopradescritte, risulta doveroso evidenziare come l'importanza del sistema riparatorio delineato dalla sentenza della Corte Penale Internazionale del 3 marzo 2015, e, quindi, dai conseguenti ordini di riparazione dalla stessa emessi, non va ricercata tanto nel suo valore monetario quanto nella sua valenza simbolica. Sebbene il sistema riparatorio delineato nell'ambito della Corte rischi infatti di ridurre il dolore delle vittime e delle loro famiglie ad un mero numero, "quantificando" ciò che difficilmente potrebbe al contrario rientrare in parametri economici, tuttavia la logica indirizzata a conseguire la giustizia ed a combattere l'impunità non può prescindere dalla concretezza delle riparazioni, senza le quali si rischia di non raggiungere l'obiettivo finale per il quale la Corte Penale Internazionale è stata istituita, ossia condannare e punire gli individui che si macchiano dei più gravi crimini internazionali.

---

*Reparations Liability: Situating the ICC's 15 December 2017 Lubanga Reparations Decision*, in *EJIL: Talk – Blog of the European Journal of International Law*, reperibile *on-line* all'indirizzo: <https://www.ejiltalk.org/formal-functional-and-intermediate-approaches-to-reparations-liability-situating-the-iccs-15-december-2017-lubanga-reparations-decision/>, 2018; P. Eliadis, *Lubanga: New Direction in Reparations Liability from the ICC*, in *2 PKI Global Just J 11*, reperibile *on-line* all'indirizzo: <http://www.kirschinstitute.ca/lubanga-new-direction-in-reparations-liability-from-the-icc/>, 2018.

<sup>138</sup> Paragrafi 231 e 244 della sentenza in esame.

<sup>139</sup> Ad ogni vittima identificata è stato riconosciuto un risarcimento pari a otto mila dollari.

<sup>140</sup> Al Fondo di garanzia è stato conferito l'incarico di proseguire nella loro ricerca ed identificazione.

<sup>141</sup> P. Eliadis, *Lubanga: New Direction in Reparations Liability from the ICC*, in *2 PKI Global Just J 11*, cit.

<sup>142</sup> Il *Trust Fund*, già impegnato nell'implementazione delle riparazioni collettive, ha già comunicato di avere un *budget* insufficiente per coprire tutti i risarcimenti, ammontando le proprie disponibilità a cinque milioni e cinquecentomila Euro.

<sup>143</sup> In relazione alle più recenti posizioni dei legali della difesa e delle vittime, si vedano W. Wakabi, *Lawyers Want More Victims to Benefits from Lubanga Reparations*, in *International Justice Monitor*, reperibile *on-line* all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2018/02/lawyers-want-more-victims-to-benefits-from-lubanga-reparations/>, 2018; W. Wakabi, *Lubanga to Appeal US\$ 10 Million Reparations Award to Victims*, in *International Justice Monitor*, reperibile *on-line* all'indirizzo: <https://www.ijmonitor.org/2018/02/lubanga-to-appeal-us-10-million-reparations-award-to-victims/>, 2018.